SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 marzo 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2006, n. **114.**

Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ed in particolare l'articolo 13;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare, gli articoli 1, 2, comma 1, lettera *f)*, 10, e l'Allegato *B*;

Vista la direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;

Vista la direttiva 2004/77/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 94/54/CE per quanto riguarda l'etichettatura di taluni prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio;

Vista la direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005, che integra talune disposizioni della direttiva 2003/89/CE;

Vista la direttiva 2005/63/CE della Commissione, del 3 ottobre 2005, che rettifica la direttiva 2005/26/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Etichettatura degli ingredienti

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Gli ingredienti, elencati nell'Allegato 2, sezione III, o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

2-*ter*. Le sostanze derivate da ingredienti elencati nell'Allegato 2, sezione III, utilizzate nella fabbricazione di un prodotto alimentare e presenti anche se in forma modificata, devono figurare in etichetta col nome dell'ingrediente da cui derivano; detta disposizione non si applica se la stessa sostanza figura già col proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito.

2-*quater*. Gli ingredienti elencati all'Allegato 2, sezione III, devono figurare nell'etichettatura anche delle bevande contenenti alcool in quantità superiore a 1,2 per cento in volume. L'indicazione dell'ingrediente o degli ingredienti o dei derivati di cui all'Allegato 2, sezione III, è preceduta dal termine "contiene", se detti ingredienti non figurano nella denominazione di vendita o nell'elenco degli ingredienti.».

Art. 2.

Etichettatura di frutta, ortaggi e funghi

1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

«8. Tipi diversi di frutta, di ortaggi o di funghi, dei quali nessuno abbia una predominanza di peso rilevante, quando sono utilizzati in miscuglio in proporzioni variabili come ingredienti di un prodotto alimentare, possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la denominazione generica di "frutta", "ortaggi" o "funghi" immediatamente seguita dalla menzione "in proporzione variabile" e dalla elencazione dei tipi di frutta, di ortaggi o di funghi presenti. Il miscuglio è indicato, nell'elenco degli ingredienti, in funzione del peso globale della frutta, degli ortaggi e dei funghi presenti.».

Art. 3.

Ingredienti sostituibili

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono inseriti i seguenti:

«10-*bis*. Gli ingredienti, che costituiscono meno del 2 per cento nel prodotto finito, possono essere elencati in un ordine differente dopo gli altri ingredienti.

10-*ter*. Gli ingredienti simili o sostituibili fra loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, purché costituiscano meno del 2 per cento del prodotto finito e non siano additivi o ingredienti elencati nell'Allegato 2, sezione III, possono essere indicati nell'elenco degli ingredienti con la menzione "contiene ... e/o ...", se almeno uno dei due ingredienti sia presente nel prodotto finito.».

Art. 4.

Deroghe per gli ingredienti composti

1. Il comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

«12. La enumerazione di cui al comma 11 non è obbligatoria:

a) se l'ingrediente composto, la cui composizione è specificata dalla normativa comunitaria in vigore, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1;

b) se l'ingrediente composto, costituito da miscugli di spezie e/o erbe, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1;

c) se l'ingrediente composto è un prodotto per il quale la normativa comunitaria non rende obbligatorio l'elenco degli ingredienti.».

Art. 5.

Ingredienti assimilati agli additivi

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera *d)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

«*d-bis)* le sostanze che, pur non essendo additivi, sono utilizzate secondo le stesse modalità e con le stesse finalità dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata.».

Art. 6.

Casi di esenzione

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le esenzioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'Allegato 2, sezione III.».

Art. 7.

Abrogazioni

1. Nell'Allegato 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono soppresse le denominazioni «frutta candita» e «ortaggi» e le relative designazioni.

Art. 8.

Lista degli ingredienti allergenici

1. All'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono aggiunte la sezione III e la sezione IV di cui all'Allegato I al presente decreto.

2. Le sostanze indicate nella sezione IV sono temporaneamente escluse dall'applicazione della sezione III fino al 25 novembre 2007.

3. Ogni modifica alla sezione IV dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 è adottata con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della salute.

Art. 9.

Prodotti contenenti acido glicirrizico

1. La sezione II dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è completata con l'aggiunta della categoria di prodotti indicata all'Allegato II al presente decreto.

Art. 10.

Sostanze diverse dagli ingredienti

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può essere definita, sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili, in attesa di norme comunitarie specifiche, la soglia al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza di sostanze di cui alla sezione III dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, diverse dagli ingredienti.

Art. 11.

Norme transitorie

1. Le etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere utilizzate fino al 20 maggio 2006 per i prodotti di cui all'Allegato II e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto negli altri casi; i prodotti etichettati entro tali date, in modo non conforme alle disposizioni del presente decreto, possono essere venduti fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 12.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE,

2005/26/CE e 2005/63/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.

Art. 13.

Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

STORACE, *Ministro della salute*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO I
(previsto dall'art. 8, comma 1)

Sezione III

ALLERGENI ALIMENTARI

Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati;

Crostacei e prodotti derivati;

Uova e prodotti derivati;

Pesce e prodotti derivati;

Arachidi e prodotti derivati;

Soia e prodotti derivati;

Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio);

Frutta a guscio cioè mandorle (*Amigdalus communis L.*), nocciole (*Corylus avellana*), noci comuni (*Juglans regia*), noci di acagiù (*Anacardium occidentale*), noci pecan (*Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch*), noci del Brasile (*Bertholletia excelsa*), pistacchi (*Pistacia vera*), noci del Queensland (*Macadamia ternifolia*) e prodotti derivati;

Sedano e prodotti derivati;

Senape e prodotti derivati;

Semi di sesamo e prodotti derivati;

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO_2.

Sezione IV

ELENCO DEGLI INGREDIENTI TEMPORANEAMENTE ESCLUSI DALLA SEZIONE III

Cereali contenenti glutine	- Sciroppi di glucosio a base di frumento compreso il destrosio (1)
	- Maltodestrine a base di frumento (1)
	- Sciroppi di glucosio a base di orzo
	- Cereali utilizzati per la distillazione di alcool
Uova	- Lisozima (prodotto da uova) utilizzato come additivo del vino
	- Albumina (prodotta da uovo) utilizzata come chiarificante del vino e del sidro
Pesce	- Gelatina di pesce impiegata come supporto per la preparazione di vitamine o di carotenoidi e per gli aromi
	- Gelatina di pesce utilizzata come chiarificante della birra, nel sidro e nel vino
Soia	- Olio e grasso di soia raffinato (1)
	- Tocoferoli misti naturali (E 306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia
	- Oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia
	- Estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia
Latte	- Siero di latte utilizzato nella distillazione per alcool
	- Lactitolo
	- Prodotti a base di latte (caseine) utilizzati come chiarificanti nel vino e nel sidro
Frutta a guscio	- Frutta a guscio utilizzata nei distillati di alcool
	- Frutta a guscio (mandorle e noci) utilizzate (come aromi) in alcool
Sedano	- Olio di foglie e di semi di sedano
	- Oleoresina di sedano
Senape	- Olio di senape
	- Olio di semi di senape
	- Oleoresina di semi di senape

---

(1) e prodotti simili sempre che il processo cui sono stati sottoposti non aumenti il livello di allergenicità valutato dall'EFSA per il prodotto da cui sono derivati.

ALLEGATO II
(previsto dall'art. 9)

Tipo o categoria di prodotti alimentari	Indicazione obbligatoria
f) Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (*Glycyrrhiza glabra*) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l.	La dicitura *«contiene liquirizia»* va aggiunta subito dopo l'elenco degli ingredienti, salvo nel caso in cui il termine *«liquirizia»* figuri già nell'elenco di ingredienti o nella denominazione di vendita del prodotto. In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto.
g) Dolciumi contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (*Glycyrrhiza glabra*) a una concentrazione pari o superiore a 4 g/kg.	All'elenco di ingredienti va aggiunta la seguente indicazione: *«contiene liquirizia - evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione»*. In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto.
h) Bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (*Glycyrrhiza glabra*) a una concentrazione pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in caso di bevande contenenti più di 1,2% per volume di alcool. (1)	All'elenco di ingredienti va aggiunta la seguente indicazione: *«contiene liquirizia - evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione»*. In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto.

———

(1) Tale livello si applica ai prodotti proposti pronti per il consumo o per la ricostituzione conformemente alle istruzioni del produttore.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1992, n. 39 - Supplemento ordinario n. 31.

— La direttiva 89/395/CEE è pubblicata nella GUCE n. L 186 del 30 giugno 1989.

— La direttiva 89/396/CEE è pubblicata nella GUCE n. L 186 del 30 giugno 1989.

— L'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2005, così recita:

«Art. 13 *(Adeguamenti tecnici)*. — 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.».

— Gli articoli 1, 2, comma 1, lettera *f)*, 10, e l'allegato *B)* della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 2005 - Supplemento ordinario n. 76, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE, 2003/122/Euratom, 2004/8/CE, 2004/12/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2004/22/CE, 2004/25/CE, 2004/35/CE, 2004/38/CE, 2004/39/CE, 2004/67/CE e 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-*bis*.

5-*bis*. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.

6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati *A* e *B*, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.»

«Art. 2 *(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)*. — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) - e) (omissis);

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;»

«Art. 10 *(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'art. 1, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. Con specifico riferimento alla disciplina relativa all'indicazione degli ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze, come individuati dall'allegato III-*bis* della direttiva 2003/89/CE, il Governo nell'adozione del suddetto decreto legislativo si conforma ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire, anche mediante rinvio ad un decreto del Ministro della salute, sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili, la soglia al di sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza dei suddetti ingredienti;

b) qualora sia accertato, sulla base dei migliori studi scientifici disponibili a livello internazionale, che la soglia di tossicità degli ingredienti di cui all'alinea, per i soggetti affetti da allergia o intolleranza, sia superiore a quella di cui alla lettera *a)*, nelle etichette dei prodotti alimentari può essere indicato che i suddetti ingredienti sono presenti, ma in misura interiore alla soglia di tossicità;

c) stabilire le procedure di autocertificazione che le imprese devono adottare per la verifica della presenza degli ingredienti di cui all'alinea nei propri prodotti, in relazione alle materie prime ed ai processi di lavorazione utilizzati;

d) stabilire la disciplina relativa all'indicazione delle informazioni di cui al presente comma in etichetta, al fine di garantire l'agevole leggibilità delle medesime da parte dei consumatori.».

«ALLEGATO *B*
(Art. 1, commi 1 e 3)

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione

di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società.

2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.

2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-agoniste nelle produzioni animali.

2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.

2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.

2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.

2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.

2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.

2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.

2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.»

La direttiva 2003/89/CE è pubblicata nella GUCE n. L 308 del 25 novembre 2003.

La direttiva 2000/13/CE è pubblicata nella GUCE n. L 124 del 25 maggio 2000.

La direttiva 2004/77/CE è pubblicata nella GUCE n. L 162 del 30 aprile 2004.

La direttiva 94/54/CE è pubblicata nella GUCE n. L 300 del 23 novembre 1994.

La direttiva 2005/26/CE della Commissione fissa un elenco di ingredienti o sostanze alimentari temporaneamente esclusi dall'allegato III-*bis* della direttiva 2000/13/CE, allegato inserito dall'allegato della direttiva 2003/89/CE.

La direttiva è pubblicata nella GUCE n. L 75 del 22 marzo 2005.

La direttiva 2003/89/CE è pubblicata nella GUCE n. L 308 del 25 novembre 2003.

La direttiva 2005/63/CE è pubblicata nella GUCE n. L 258 del 4 ottobre 2005.

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, così come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 5 *(Ingredienti)*. — 1. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata.

2. Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico; tuttavia:

a) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare, possono essere destinati con il solo nome di tale categoria;

b) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato II devono essere designati con il nome della loro categoria seguito dal loro nome specifico o dal relativo numero CEE. Qualora un ingrediente appartenga a più categorie, deve essere indicata la categoria corrispondente alla funzione principale che esso svolge nel prodotto finito.

2-bis. Gli ingredienti, elencati nell'allegato 2, sezione III, o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

2-ter. Le sostanze derivate da ingredienti elencati nell'allegato 2, sezione III, utilizzate nella fabbricazione di un prodotto alimentare e presenti anche se in forma modificata, devono figurare in etichetta col nome dell'ingrediente da cui derivano; detta disposizione non si applica se la stessa sostanza figura già col proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito.

2-quater. Gli ingredienti elencati all'allegato 2, sezione III, devono figurare nell'etichettatura anche delle bevande contenenti alcool in quantità superiore a 1,2 per cento in volume. L'indicazione dell'ingrediente o degli ingredienti o dei derivati di cui all'allegato 2, sezione III, è preceduta dal termine «contiene», se detti ingredienti non figurano nella denominazione di vendita o nell'elenco degli ingredienti.

3. L'elenco degli ingredienti è costituito dalla enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione; esso deve essere preceduto da una dicitura appropriata contenente la parola «ingrediente».

4. L'acqua aggiunta e gli altri ingredienti volatili sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. L'acqua aggiunta può non essere menzionata ove non superi, in peso, il 5 per cento del prodotto finito.

5. La quantità di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità degli altri ingredienti adoperati al momento della loro utilizzazione.

6. Nel caso di ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione, l'indicazione può avvenire nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione con la denominazione originaria.

7. Nel caso di prodotti concentrati o disidratati, da consumarsi dopo essere stati ricostituiti, gli ingredienti possono essere elencati secondo l'ordine delle proporzioni del prodotto ricostituito, purchè la loro elencazione sia accompagnata da una indicazione del tipo «ingredienti del prodotto ricostituito» ovvero «ingredienti del prodotto pronto per il consumo».

8. Tipi diversi di frutta, di ortaggi o di funghi, dei quali nessuno abbia una predominanza di peso rilevante, quando sono utilizzati in miscuglio in proporzioni variabili come ingredienti di un prodotto alimentare, possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la denominazione generica di «frutta», «ortaggi» o «funghi» immediatamente seguita dalla menzione «in proporzione variabile» e dalla elencazione dei tipi di frutta, di ortaggi o di funghi presenti. Il miscuglio è indicato, nell'elenco degli ingredienti, in funzione del peso globale della frutta, degli ortaggi e dei funghi presenti.

9. Nel caso di miscuglio di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna delle componenti abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purchè la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo «in proporzione variabile».

10. Le carni, utilizzate nella preparazione dei prodotti a base di carne, devono essere indicate, con il nome della specie animale.

10-bis). Gli ingredienti, che costituiscono meno del 2 per cento nel prodotto finito, possono essere elencati in un ordine differente dopo gli altri ingredienti.

10-ter). Gli ingredienti simili o sostituibili fra loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, purché costituiscano meno del 2 per cento del prodotto finito e non siano additivi o ingredienti elencati nell'allegato 2, sezione III, possono essere indicati nell'elenco degli ingredienti con la menzione «contiene... e/o...», se almeno uno dei due ingredienti sia presente nel prodotto finito.

11. Un ingrediente composto può figurare nell'elenco degli ingredienti con la propria denominazione prevista da norme specitiche o consacrata dall'uso in funzione del peso globale, purchè sia immediatamente seguito dalla enumerazione dei propri componenti.

12. La enumerazione di cui al comma 11 non è obbligatoria:

a) se l'ingrediente composto, la cui composizione è specificata dalla normativa comunitaria in vigore, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all'art. 7, comma 1;

b) se l'ingrediente composto, costituito da miscugli di spezie e/o erbe, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto all'art. 7, comma 1;

c) se l'ingrediente composto è un prodotto per il quale la normativa comunitaria non rende obbligatorio l'elenco degli ingredienti.

13. La menzione del trattamento di cui all'art. 4, comma 3, non è obbligatoria, salvo nel caso sia espressamente prescritta da norme specifiche; l'ingrediente sottoposto a radiazioni ionizzanti, tuttavia, deve essere sempre accompagnato dall'indicazione del trattamento.».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 109 del 1992, come modificato dal presente decreto, si vada nella nota all'art. 1.

Nota all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 109 del 1992, come modificato dal presente decreto, si vada nella nota all'art. 1.

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 109 del 1992, come modificato dal presente decreto, si vada nella nota all'art. 1.

Nota all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, così come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 7 *(Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti)*. — 1. Non sono considerati ingredienti:

a) i costituenti di un ingrediente che, durante il procedimento di lavorazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi successivamente in quantità non superiore al tenore iniziale;

b) gli additivi, la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto prodotto, purché essi non svolgano più alcuna funzione nel prodotto finito, secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali adottati ai sensi degli articoli 5, lettera *g)*, e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

c) i coadiuvanti tecnologici: per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in sé, che è volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione e che può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito;

d) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e per gli aromi e le sostanze il cui uso è prescritto come rivelatore;

d-bis) le sostanze che, pur non essendo additivi, sono utilizzate secondo le stesse modalità e con le stesse finalità dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata;

1-bis) le esenzioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'allegato 2, sezione III.

2. L'indicazione degli ingredienti non è richiesta:

a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da norme specifiche;

b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano subito trattamenti;

c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro, purchè non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione; in ogni caso l'indicazione del sale è richiesta per i formaggi freschi, per i formaggi fusi e per il burro;

d) nelle acque gassate che riportano la menzione di tale caratteristica nella denominazione di vendita;

e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

f) negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purchè non siano stati aggiunti altri ingredienti.».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 109 del 1992, come modificato dal presente decreto, si veda nella nota all'art. 5.

Nota all'art. 7:

— Il testo vigente dell'allegato 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«ALLEGATO 1

CATEGORIA DI INGREDIENTI PER I QUALI L'INDICAZIONE DELLA CATEGORIA PUÒ SOSTITUIRE QUELLA DEL NOME SPECIFICO.

Definizione	Designazione
Oli raffinati diversi dall'olio di oliva	«Olio», completata dal qualificativo «vegetale» oliva o «animale», a seconda dei casi ovvero dalla indicazione dell'origine specifica vegetale o animale L'aggettivo «idrogenato» deve accompagnare a menzione di un olio idrogenato
Grassi raffinati	«Grasso» o «materia grassa», completata dal qualificativo «vegetale» o «animale», a seconda dei casi ovvero dalla indicazione della origine specifica vegetale o animale L'aggettivo «idrogenato» deve accompagnare la menzione di un grasso idrogenato
Miscele di farine provenienti da due o più specie di cereali	«Farina» seguita dall'enumerazione delle specie di cereali da cui provengono, in ordine decrescente di peso
Amidi e fecole naturali, amidi e fecole modificati per via fisica o enzimatica	«Amido(i)/fecola(e)»
Qualsiasi specie di pesce quando il pesce costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione non facciano riferimento ad una precisa specie di pesce	«Pesce(i)»
Qualsiasi specie di formaggio quando il formaggio o miscela di formaggi costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione di quest'ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di formaggio	«Formaggio(i)»

Definizione	Designazione
Tutte le spezie che non superino il 2% in peso del prodotto	«Spezia(e) o miscela di spezie»
Tutte le piante o parti di piante aromatiche che non superino il 2% in peso del prodotto	«Pianta(e) aromatica(che) o miscela di piante aromatiche»
Qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fabbricazione della gomma base per le gomme da masticare	«Gomma base»
Pangrattato di qualsiasi origine	«Pangrattato»
Qualsiasi categoria di saccarosio	«Zucchero»
Destrosio anidro o monoidrato	«Destrosio»
Sciroppo di glucosio e sciroppo di glucosio disidratato	«Sciroppo di glucosio»
Tutte le proteine del latte (caseine caseinati, proteine del siero di latte) e loro miscele	«Proteine del latte»
Burro di cacao di pressione di torsione o raffinato	«Burro di cacao»
Tutti i tipi di vino quali definiti nel regolamento 822/87/CE del Consiglio	«Vino»
I muscoli scheletrici delle specie di mammiferi e di uccelli riconosciute idonee al consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i quali il tenore totale di grasso e di tessuto connettivo non supera i valori di seguito indicati e quando la carne costituisce ingrediente di un altro prodotto alimentare.	Carne (i) seguita (e) dal nome della (e) specie specie animale (i) da cui proviene (provengono) o dal qualificativo relativo alla specie.

1. I limiti massimi di grasso e di tessuto connettivo sono indicati nella tabella seguente:

Specie animale	Grasso (%)	Tessuto connettivo (%)
Mammiferi, esclusi conigli e suini, miscugli di specie con predominanza di mammiferi	25	25
Suini	30	25
Volatili e conigli	15	10

2. Se tali limiti di grasso o di tessuto connettivo o di entrambi sono superati e tutti gli altri criteri della definizione di carne sono rispettati, il tenore di «carne di» deve essere conseguentemente ridotto e la lista degli ingredienti deve contenere, oltre alla dicitura «carne di», l'indicazione del grasso o del tessuto connettivo o di entrambi. Il tessuto connettivo, qualora coincide col nome specifico della parte anatomica che lo apporta, può essere designato con tale nome.

3. Il tenore di tessuto connettivo si calcola facendo il rapporto fra i tenori di collagene e di proteine di carne. Il tenore di collagene è pari ad 8 volte il tenore di idrossiprolina.

4. Le percentuali di grasso e di connettivo si applicano sia nella designazione delle carni nella lista degli ingredienti dei prodotti alimentari sia per la determinazione della percentuale di cui all'art. 8.

5. Le «carni meccanicamente separate» sono escluse dalla definizione di «carne» di cui al comma 1 e devono essere designate come tali seguite dal nome della specie animale.

6. Il diaframma ed i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici; ne sono esclusi il cuore, la lingua, i muscoli della testa diversi dai masseteri, del carpo, del tarso e della coda.

7. Nel caso di utilizzazione di una miscela di carni di specie diverse, le percentuali di grasso e di connettivo sono proporzionali alle relative quantità».

Note all'art. 8:

— Il testo vigente dell'allegato 2 decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, così come modificato dal presente decreto, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«ALLEGATO 2

Sezione I

INGREDIENTI OBBLIGATORIAMENTE DESIGNATI CON IL NOME DELLA CATEGORIA SEGUITO DAL LORO NOME SPECIFICO O DAL NUMERO CE.

Acidificanti	Coloranti
Addensanti	Conservanti
Agenti di carica	Correttori di acidità
Agenti di resistenza	Edulcoranti
Agenti di rivestimento	Emulsionanti
Agenti di trattamento della farina	Esaltatori di sapidità
Agenti lievitanti	Gas propulsore
Amidi modificati	Gelificanti
Antiagglomeranti	Sali di fusione
Antiossidanti	Stabilizzanti
Antischiumogeni	Umidificanti

Sezione II

ULTERIORI INDICAZIONI DA RIPORTARE NELLA ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Tipo o categoria di prodotti alimentari	Indicazione
a) Prodotti alimentari la cui durata è stata prolungata mediante l'impiego di gas di imballaggio consentiti	Confezionato in atmosfera durata protettiva
b) Prodotti alimentari che contengono edulcorante/i consentito/i	Con edulcorante/i Tale indicazione segue la denominazione divendita di cui all'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
c) Prodotti alimentari che contengono sia zucchero/i aggiunto/i sia uno o più edulcoranti consentiti	Con zucchero/i ed edulcorante/i Tale indicazione segue la denominazione di vendita di cui all'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
d) Prodotti alimentari contenenti aspartame	Contiene una fonte di fenilalanina
e) Prodotti alimentari nei quali sono stati incorporati polioli per un tenore superiore al 10%	Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi

Tipo o categoria di prodotti alimentari	*Indicazione obbligatoria*
f) *Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l.*	*La dicitura* «contiene liquirizia» *va aggiunta subito dopo l'elenco degli ingredienti, salvo nel caso in cui il termine* «liquirizia» *figuri già nell'elenco di ingredienti o nella denominazione di vendita del prodotto. In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto.*
g) *Dolciumi contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 4 g/kg.*	*All'elenco di ingredienti va aggiunta la seguente indicazione:* «contiene liquirizia - evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione». *In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto.*

h) *Bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in caso di bevande contenenti più di 1,2% per volume di alcool.*	*All'elenco di ingredienti va aggiunta la seguente indicazione:* «contiene liquirizia - evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione». *In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto.*

Sezione III

ALLERGENI ALIMENTARI

Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati;

Crostacei e prodotti derivati;

Uova e prodotti derivati;

Pesce e prodotti derivati;

Arachidi e prodotti derivati;

Soia e prodotti derivati;

Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio);

Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.)*, nocciole* (Corylus avellana)*, noci comuni* (Juglans regia)*, noci di acagiù* (Anacardizan occidentale)*, noci pecan* (Carya illinoiesis Wangenh K. Koch)*, noci del Brasile* (Bertholletia excelsa)*, pistacchi* (Pistacia vera)*, noci del Queensland* (Macadamia ternifolia) *e prodotti derivati;*

Sedano e prodotti derivati;

Senape e prodotti derivati;

Semi di sesamo e prodotti derivati;

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.

Sezione IV

ELENCO DEGLI INGREDIENTI TEMPORANEMANENTE ESLUSI DALLA SEZIONE III

Cereali contenenti glutine	*- Sciroppi di glucosio a base di frumento compreso il destrosio (1)* *- Maltodestrine a base di frumento (1)* *- Sciroppi di glucosio a base di orzo* *- Cereali utilizzati per la distillazione dell'alcool*
Uova	*- Lisozima (prodotto da uova) utilizzato come additivo del vino* *- Albumina (prodotta da uova) utilizzata come chirificante del vino e del sidro*
Pesce	*- Gelatina di pesce impiegata come supporto per la preparazione di vitamine o di carotenoidi e per gli aromi* *- Gelatina di pesce utilizzata come chiarificante della birra, nel sidro e nel vino*
Soia	*- Olio di grasso di soia raffinato (1)* *- Tocoferoli misti naturali (E 306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia* *- Oli vegetali derivati da fitosteroli esteri a base di soia* *- Estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia*
Latte	*- Siero di latte utilizzato nella distillazione per alcool* *- Lactitolo* *- Prodotti a base di latte (caseine) utilizzati come chiarificanti nel vino e nel sidro*
Frutta a guscio	*- Frutta a guscio utilizzata nei distillati di alcool* *- Frutta a guscio (mandorle e noci) utilizzate (come aromi) in alcool*
Sedano	*- Olio di foglie e di semi di sedano* *- Oleoresina di sedano*
Senape	*- Olio di senape* *- Olio di semi di senape* *- Oleoresina di semi di senape*

(1) e prodotti simili sempre che il processo cui sono stati sottoposti non aumenti il livello di allerginicità valutato dall'EFSA per il prodotto da cui sono derivati».

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 109 del 1992 si vede nelle note all'art. 8.

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'allegato 2 del decreto legislativo n. 109 del 1992, si veda nelle note all'art. 8.

Nota all'art. 12:

— L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, così recita:

«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza».

— Per le direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE, 2005/26/CE e 2005/63/CE vedi note alle premesse.

06G0129

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 marzo 2006.

Modalità per l'erogazione dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 272, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore degli eredi delle vittime del disastro aereo occorso ad Ustica il 27 giugno 1980.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 272 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», che riconosce, nel limite complessivo di spesa di € 8.000.000,00 per l'anno 2006, un'indennità a favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980, disponendo che le modalità per l'attuazione ditale comma siano stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 340 recante «Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980»;

Preso atto che, in esecuzione della predetta legge, è stata disposta l'elargizione di L. 150.000.000 per ciascuna vittima e che i beneficiari sono stati individuati, ai sensi della legge n. 340/1995 citata, applicando i principi elencati negli articoli 4 e 5 della legge n. 302/1990, a tal fine espressamente richiamata dalla legge n. 340/1995, in modo che il beneficio è stato attribuito ai familiari, nell'ordine di priorità previsto dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720;

Ritenuto che la soprarichiamata somma di € 8.000.000,00 prevista dalla legge n. 266/2005 debba essere ripartita tra le ottantuno vittime dell'evento di Ustica in ragione di € 98.765,43 (esenti da imposte) per ciascuna vittima, pari ad 1/81 dell'importo complessivamente stanziato;

Ritenuto che ai fini dell'erogazione di tale indennità debbano essere considerati beneficiari:

1) coloro che hanno già percepito pro-quota l'elargizione di cui alla legge n. 340/1995 citata o i loro eredi;

2) coloro che, pur essendo destinatari secondo la legge n. 340/1995 precitata, non hanno presentato istanza o l'hanno presentata oltre il termine previsto dalla norma;

Ravvisata la necessità di acquisire, per la puntuale identificazione dei beneficiari, apposita istanza degli interessati, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* alla prefettura - U.T.G. di residenza della vittima di Ustica al momento della sciagura;

Ritenuto opportuno disporre, per contenere i tempi di liquidazione delle indennità, l'accreditamento dell'importo pro-quota di € 98.765,43 alle prefetture - UU.TT.G. di residenza della vittima che provvederanno alla corresponsione diretta ai beneficiari;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione dell'art. 1, comma 272, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'importo dell'indennità da erogare per ciascuna vittima dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980, è di € 98.765,43, pari ad 1/81 dello stanziamento complessivo.

Art. 2.

Tale importo sarà erogato, pro-quota, in favore di coloro che hanno già percepito l'elargizione di cui alla legge n. 340/1995 o ai loro eredi e a coloro che, pur essendo destinatari secondo la legge n. 340 precitata, non hanno presentato istanza o l'hanno presentata oltre il termine previsto dalla norma.

Art. 3.

La concessione di tale indennità è subordinata alla presentazione di apposita istanza, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla prefettura - U.T.G. di residenza della vittima di Ustica al momento del decesso, da parte di tutti gli aventi diritto.

Tale istanza dovrà contenere:

dichiarazione da cui risulti che l'istante ha già percepito - e con quale relazione con la vittima - l'elargizione ex legge n. 340/1995 o quota di essa;

ovvero

in caso di intervenuto decesso dell'originario beneficiano, dichiarazione dell'istante circa la propria condizione di erede di quest'ultimo, con allegato relativo atto di successione registrato;

codice fiscale del richiedente;

numero conto corrente bancario o postale con indicazione delle coordinate ABI-CAB.

Art. 4.

Il pagamento degli importi spettanti sarà effettuato dalle prefetture - UU.TT.G. già di residenza delle vittime.

Art. 5.

La spesa conseguente all'attuazione dei precedenti articoli, per complessivi € 8.000.000,00, è imputata al cap. 2313 dell'unità previsionale di base 4.1.2.2 - Libertà civili e immigrazione - del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 17 marzo 2006

Il Ministro: PISANU

06A02999

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 22 febbraio 2006.

Definizione degli enti posti alle dipendenze tecnico-amministrative della direzione di amministrazione interforze.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 20 febbraio 1981, n. 30, recante «Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, che demanda ad un decreto ministeriale l'individuazione degli enti a carattere interforze, direttamente dipendenti dallo Stato maggiore della difesa e dal Segretariato generale della difesa, sui quali la direzione di amministrazione interforze esplica la propria competenza tecnico-amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente «Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, concernente «Approvazione del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale», e successive modificazioni;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, concernente le attribuzioni dei vertici militari;

Visto il decreto del Ministro della difesa 4 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 341 del 12 dicembre 1981, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 3, quale sostituito dall'art. 1 del decreto del Ministro della difesa 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 136 del 14 giugno 2005, che definisce gli enti sui quali la direzione di amministrazione interforze esplica la propria competenza;

Visto il decreto del Ministro della difesa 16 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 239 dell'11 ottobre 2002, recante modifiche al citato decreto 4 dicembre 1981;

Ravvisata la necessità di modificare l'art. 3 del citato decreto 4 dicembre 1981, per l'aggiornamento degli enti sui quali la direzione di amministrazione interforze ha competenza tecnico-amministrativa, in relazione alle modificazioni ordinative intervenute nel contesto del processo di riorganizzazione di comandi ed enti militari;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 3 del Ministro della difesa 4 dicembre 1981, di cui in premessa, è sostituito dal seguente: «Art. 3. *(Enti dipendenti dalla direzione di amministrazione interforze)*. La direzione di amministrazione interforze ha competenza sui seguenti enti a carattere interforze:

ufficio amministrazione dello Stato maggiore della difesa;

reparto supporto del comando operativo di vertice interforze;

centro alti studi per la difesa;

comando C4 difesa;

centro intelligence interforze;

quartier generale italiano presso Allied jont force command HQ di Napoli;

quartier generale italiano di Verona;

commissariato generale onoranze caduti in guerra;

ufficio amministrazioni speciali del Ministero della difesa;

raggruppamento autonomo del Ministero della difesa;

ufficio autonomo lavori genio militare per il Ministero della difesa;

raggruppamento unità difesa;

stabilimento grafico militare.».

Il presente decreto sarà inviato a controllo, ai sensi della normativa vigente.

Roma, 22 febbraio 2006

Il Ministro: MARTINO

06A02848

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 dicembre 2005.

Tariffa e modalità relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per l'accertamento dell'idoneità tecnico-sanitaria delle navi cisterna, adibite al trasporto di acqua potabile e di sostanze alimentari, liquide, sfuse e relativa certificazione, ai sensi del decreto ministeriale 10 ottobre 1988, n. 474.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407 recante «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993» e, in particolare, l'art. 5, comma 12, che dispone che con decreto del Ministro della sanità sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità per prestazioni rese a richiesta e

ad utilità dei soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1993, con il quale sono state fissate le tariffe ed i diritti per le prestazioni che il Ministero della salute rende a richiesta ed utilità di soggetti interessati;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1988, n. 474, concernente «Norme sul trasporto marittimo con navi cisterna di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, il quale istituisce una commissione tecnica, di durata quadriennale composta da un dirigente tecnico del Ministero della marina mercantile, con funzione di presidente, da un rappresentante del ruolo tecnico dello stesso Ministero, da due rappresentanti del ruolo tecnico del Ministero della sanità appartenenti rispettivamente alla direzione generale dei servizi per l'igiene pubblica e alla direzione generale per l'igiene degli alimenti e nutrizione nonché da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, con il compito di accertare, eventualmente anche attraverso apposito sopralluogo, l'idoneità tecnico-sanitaria della nave cisterna al trasporto di acqua potabile;

Visto il successivo comma 3 dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 ottobre 1988, n. 474 che prevede che detta commissione tecnica e nominata con decreto interministeriale del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente:

Visto il successivo comma 4 dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 ottobre 1988, n. 474 che prevede che gli oneri comunque connessi all'attività della commissione, ivi comprese le spese di viaggio e soggiorno, nonché l'indennità di missione nella misura prevista secondo le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, sono a carico della società richiedente;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 5 luglio 2002, con il quale è stata costituita la sopra citata commissione tecnica;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 maggio 2002 con il quale è stato fissato in € 2.400,00 la tariffa dovuta dagli interessati per la verifica dell'idoneità di tecnico-sanitaria delle navi cisterna al trasporto di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse;

Considerato che, dato il tempo trascorso, occorre adeguare l'ammontare della tariffa;

Considerato, altresì, che il Ministero della salute ha recentemente provveduto ad un adeguamento tariffario di varie prestazioni di propria competenza, rispetto al quale il Ministero dell'economia e delle finanze non ha formulato obiezioni di merito;

Precisato, inoltre, che il nucleo di consulenza ed attuazione delle linee-guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità ha fatto presente che, in sede CIPE, il riferimento adottato negli adeguamenti tariffari dei servizi di pubblica utilità è stato quello del tasso di inflazione programmato;

Tenuto conto che il sopra citato tasso di inflazione programmato nel corso dell'anno 2003 è stato pari all'1,4%, nel corso dell'anno 2004 è stato dell'1,7% e nel corso dell'anno 2005 è dell'1,6%;

Ritenuto, pertanto, di aggiornare la tariffa fissata dal decreto del Ministro della salute 21 maggio 2002 incrementandola complessivamente del 4,7%;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le prestazioni rese dal Ministero della salute a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, concernenti l'esame della richiesta e della documentazione per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse è fissata, per ogni nave cisterna, la tariffa di 2.512,80 euro.

2. La tariffa di cui al comma 1 è comprensiva degli oneri comunque connessi all'attività della commissione tecnica di cui all'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 10 ottobre 1988, n. 474, ivi comprese le spese di viaggio e soggiorno, nonché l'indennità di missione nella misura prevista secondo le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

3. I versamenti della tariffa di cui al comma 1 sono effettuati sul c/c postale n. 27770197 intestato alla direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.

4. I proventi derivanti dalla tariffa di cui al comma 1 affluiscono all'unità previsionale di base 23.2.2., capo XIX, capitolo 3629 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnate al Ministero della salute.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 117

06A02928

DECRETO 23 febbraio 2006.

Modificazioni al decreto ministeriale 1° agosto 1995, recante: «Riconoscimento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, in Perugia, quale centro di referenza nazionale per la leucosi bovina enzootica» e modificazioni al decreto ministeriale 12 agosto 1995, recante: «Riconoscimento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, in Perugia, quale centro di referenza nazionale per le pesti suine».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, concernente l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto il decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993 recante «Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745, riguardante il trasferimento alle regioni di funzioni statali e norme di principio per la ristrutturazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1995, recante «Riconoscimento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, in Perugia, quale centro di referenza nazionale per lo studio e la diagnosi della leucosi bovina enzootica»;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1995, recante «Riconoscimento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, in Perugia, quale centro di referenza nazionale per lo studio e la diagnosi delle pesti suine»;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358 regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1999 centri di referenza nazionali nel settore veterinario;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1997, n. 429, «Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, concernente il piano nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini»;

Vista la legge 19 gennaio 2001, n. 3, concernente: «Il potenziamento della sorveglianza epidemiologica e delle altre malattie infettive degli animali»;

Ritenuta la necessità di modificare la denominazione del centro di referenza nazionale per la leucosi bovina enzootica e del centro di referenza nazionale per le pesti suine, istituiti presso la sede centrale dell'IZS dell'Umbria e delle Marche;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione del «Centro di referenza nazionale per la leucosi enzootica bovina», istituito presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche con decreto ministeriale 1° agosto 1995, viene modificata in «Centro di referenza nazionale per lo studio dei retrovirus correlati alle patologie infettive dei ruminanti».

2. La denominazione del «Centro di referenza nazionale per le pesti suine», istituito presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche con decreto ministeriale 12 agosto 1995, viene modificata in «Centro di referenza per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, 23 febbraio 2006

Il Ministro: STORACE

06A02925

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 dicembre 2005.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a € 4.878.590,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni del 9 marzo 2005, 13 aprile 2005, 14 dicembre 2005 e riportate nel rispettivo resoconto sommario;

Visto il programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il complemento di programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del programma, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.1 «Progetti di ricerca di interesse industriale» all'interno dell'asse I e della misura III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III;

Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto del 29 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 2006, n. 47, di ripartizione del fondo per la ricerca per l'anno 2005;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca, presentati ai sensi degli articoli 5, 6, e 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 di cui alle premesse, sono ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1);

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Per i progetti che prevedono l'intervento MIUR nella forma del credito agevolato e contributo nella spesa la durata dell'ammortamento è stabilito come segue:

progetti che prevedono una durata fino a ventiquattro mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonché di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento è fissato in dieci anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

progetti che prevedono una durata di oltre ventiquattro mesi fino a quarantotto mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonché di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento è fissato in nove anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

progetti che prevedono una durata di oltre quarantotto mesi fino a sessanta mesi (al netto della eventuale maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo) il periodo di ammortamento è fissato in otto anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

5. Il Ministero, con successiva documentazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

6. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

La relativa spesa di € 4.878.590,00 nella forma di contributo nella spesa per attività di ricerca, di cui al presente decreto, grava sulle disponibilità del fondo per le agevolazioni alla ricerca, utilizzando gli appositi finanziamenti del fondo europeo di sviluppo regionale e del fondo sociale europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del programma operativo nazionale «Ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione europea in data 8 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 63

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 63 del 08/01/2002 Comitato del 09/03/2005
- Progetto di Ricerca

Titolo: Net.P.P. - Sviluppo del Network Part Program e sua introduzione nella lavorazione di parti prismatiche mediante asportazione di truciolo

Inizio: 01/06/2004

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

CONSORZIO CETMA - CENTRO DI PROGETTAZIONE DESIGN & TECNOLOGIE DEI MATERIALI
BRINDISI (BR)

Ferraioli & C. S.R.L. - Officine Meccaniche di Precisione
ANGRI (SA)

Università degli Studi di Lecce
LECCE (LE)

- Costo Totale ammesso Euro 1.710.100,00
  - di cui Attività di Ricerca Industrial Euro 1.020.300,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitiv Euro 689.800,00

al netto di recuperi pari a Euro 21.200,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 891.200,00	€ 483.200,00	€ 1.374.400,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 129.100,00	€ 206.600,00	€ 335.700,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.020.300,00	€ 689.800,00	€ 1.710.100,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	75 %	50 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	50 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	45 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	45 %	0 %	0 %
Extra UE	70 %	45 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 63

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.093.340,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10519

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 10519 del 23/10/2002 Comitato del 13/04/2005
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Dimostratore per PROcessi di saldatura IBRIDa di Leghe di Titanio (PRO-IBRID)

  Inizio: 01/06/2003

  Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

  S.R.B. Costruzioni S.R.L.
  MONOPOLI (BA)

  Politecnico di Bari
  BARI (BA)

- Costo Totale ammesso Euro 2.260.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industrial Euro 1.340.400,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitiv Euro 919.600,00

  al netto di recuperi pari a Euro 180.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.340.400,00	€ 919.600,00	€ 2.260.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.340.400,00	€ 919.600,00	€ 2.260.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	75 %	50 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	50 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	45 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	45 %	0 %	0 %
Extra UE	70 %	45 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10519

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro 1.465.100,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro 0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 8652

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 8652 del 27/06/2001 Comitato del 14/12/2005
- Progetto di Ricerca

Titolo: Sperimentazione e Integrazione di un Sistema per il Rilevamento e la Ricostruzione 3D di Infrastrutture.

Inizio: 01/09/2002

Durata Mesi: 24

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

Getronics Solutions Italia S.p.A.
MILANO (MI)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO PER L'ELABORAZIONE DI SEGNALI E IMMAGINI
BARI (BA)

- Costo Totale ammesso Euro 3.557.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industrial Euro 2.994.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitiv Euro 563.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 2.000.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.924.000,00	€ 343.000,00	€ 3.267.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 70.000,00	€ 220.000,00	€ 290.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.994.000,00	€ 563.000,00	€ 3.557.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 8652

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.320.150,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

06A02849

DECRETO 30 dicembre 2005.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a € 3.425.762,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 23 marzo 2005 e riportate nel rispettivo resoconto sommario;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto del 29 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 2006, n. 47, di ripartizione del fondo per la ricerca per l'anno 2005;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate, per ciascuno, nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. Il Ministero fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito all'art. 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 3.425.762,00 ripartita in € 1.448.363,50 nella forma di contributo nella spesa ed € 1.977.398,50 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 7182

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 7182 del 17/07/2002 Comitato del 23/03/2005
- Progetto di Ricerca

  Titolo: EASY VR - Strumenti e metodi di realtà virtuale per migliorare l''interazione e la manipolazione di oggetti virtuali da parte di designer e progettisti dell''autoveicolo.

  Inizio: 12/01/2003

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del 12/11/2002

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

  Elasis S.C.p.A.
  POMIGLIANO D'ARCO (NA)

- Costo Totale ammesso Euro 3.727.920,00
  - di cui Attività di Ricerca Industrial Euro 2.217.130,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitiv Euro 1.510.790,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.191.310,00	€ 1.510.790,00	€ 3.702.100,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 25.820,00	€ 0,00	€ 25.820,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.217.130,00	€ 1.510.790,00	€ 3.727.920,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 7182

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.448.363,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.977.398,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

06A02850

DECRETO 30 dicembre 2005.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a € 1.358.880,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni del 14 settembre 2004, 5 ottobre 2005 e riportate nei rispettivi resoconti sommari;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto del 29 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 2006, n. 47, di ripartizione del fondo per la ricerca per l'anno 2005;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. Il Ministero fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito all'art. 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 1.358.880,00 ripartita in € 618.360,00 nella forma di contributo nella spesa ed € 740.520,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Legge 297/1999 Art. 8 • Protocollo N. 93/F

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 93/F del 07/01/2004 Comitato del 14/09/2004

• Progetto di Formazion

Titolo: Formazione di tecnici di ricerca nel settore dell''ingegneria autoveicolistica

Inizio: 06/04/2004

Durata Mesi: 12

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

Elasis S.C.p.A.

POMIGLIANO D'ARCO (NA)

• Costo Totale ammesso Euro 841.800,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

• **Formazione**

Eleggibile lettera a)	€	841.800,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	0,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	841.800,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata (*)	Credito Agevolato nella misura sotto indicata (*)
Eleggibile lettera a)	35 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	70 %
Extra UE	25 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

Legge 297/1999 Art. 8 • Protocollo N. 93/F

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa	fino a Euro	294.630,00
Credito agevolato	fino a Euro	505.080,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 8 • Protocollo N. 10776/F

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 10776/F del 24/12/2003 Comitato del 05/10/2005

• Progetto di Formazion

Titolo: Tecnico di ricerca, produzione, controllo e gestione delle materie plastiche e dei materiali compositi nel settore della cantieristica navale.

Inizio: 01/09/2004

Durata Mesi: 18

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

Italcompany Group S.R.L.

CATANIA (CT)

• Costo Totale ammesso Euro 588.600,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

• Formazione

Eleggibile lettera a)	€	588.600,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	0,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	588.600,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata (*)	Credito Agevolato nella misura sotto indicata (*)
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

Legge 297/1999 Art. 8 • Protocollo N. 10776/F

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa	fino a Euro	323.730,00
Credito agevolato	fino a Euro	235.440,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Si ritiene opportuno subordinare la stipula del contratto a quanto segue: OTTENIMENTO DI UNA DELIBERA O LETTERA DI DISPONIBILITA' ALLA CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO ESTERNO E/O FINANZIAMENTO SOCI PER ALMENO € 100.000, DA OTTENERE PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO, CON EROGAZIONE GRADUALE, IN FUNZIONE DELLO STATO D'AVANZAMENTO DEL PROGETTO, E RIMBORSO DOPO IL COMPLETAMENTO DELLO STESSO.

06A02851

DECRETO 30 dicembre 2005.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a € 10.936.300,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fzondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 5 ottobre 2005, 26 ottobre 2005, 16 novembre 2005 e riportate nel rispettivi resoconti sommari;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto del 29 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 2006, n. 47, di ripartizione del Fondo per la ricerca per l'anno 2005;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35, dell'art. 5, del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. Il Ministero fomirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito all'art. 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 10.936.300,00 ripartita in € 5.256.450,00 nella forma di contributo nella spesa ed € 5.679.850,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 4121

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 4121 del 08/05/2003 Comitato del 26/10/2005
- Progetto di Ricerca

Titolo: Miglioramento degli standards qualitativi degli ecotipi locali e delal germinabilità del seme

Inizio: 01/09/2004

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibilità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

LA SEMIORTO SEMENTI S.R.L.
Lavorate di Sarno

- Progetto di Formazione

Titolo: Qualificazione e aggiornamento sulle tecniche di miglioramento degli ecotipi e della germinabilità del seme

Inizio: 01/10/2005

Durata Mesi: 12

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

LA SEMIORTO SEMENTI S.R.L.
Lavorate di Sarno (SA)

• Costo Totale ammesso	Euro	1.924.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industrial	Euro	1.535.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitiv	Euro	195.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	194.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.535.000,00	€ 195.000,00	€ 1.730.000,00	€ 194.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.535.000,00	€ 195.000,00	€ 1.730.000,00	€ 194.000,00

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 4121

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	50 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	50 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	45 %	30 %	55 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale	fino a Euro	942.450,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	835.750,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	106.700,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	932.850,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	855.250,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	77.600,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 10491

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 10491 del 10/08/2001 Comitato del 05/10/2005

• Progetto di Ricerca

Titolo: Messa a punto di nuove strategie terapeutiche mediante l''uso di cellule staminali da tessuto emopoietico.

Inizio: 02/01/2002

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibillità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO NEUROMED S.R.L.
POZZILLI

• Progetto di Formazione

Titolo: Formazione di ricercatori e tecnici nell'isolamento caratterizzazione e utilizzazione di cellule staminali.

Inizio: 01/10/2002

Durata Mesi: 30

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO NEUROMED S.R.L.
POZZILLI (IS)

• Costo Totale ammesso	Euro	5.000.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	4.500.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	0,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	500.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 3.550.000,00	€ 0,00	€ 3.550.000,00	€ 500.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 950.000,00	€ 0,00	€ 950.000,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 4.500.000,00	€ 0,00	€ 4.500.000,00	€ 500.000,00

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 10491

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	45 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	40 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	40 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	40 %	30 %	55 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	2.227.500,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.977.500,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	250.000,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	2.522.500,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.297.500,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	225.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 12911

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 12911 del 18/12/2002 Comitato del 16/11/2005

• Progetto di Ricerca

Titolo: Progetto di ricerca avente per obiettivo la realizzazione di biomateriali polimerici, degradabili e non degradabili, come tutori di cellule staminali, il tutto finanziato alla realizzazione, in particolare, di dispositivi impiegabili come ausilio chirurgico per la ricostruzione di tessuti e/o organi lesi.

Inizio: 01/10/2004

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibillità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 60

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

GHIMAS S.P.A.
CASALECCHIO DI RENO

• Progetto di Formazione

Titolo: Formazione di ricercatori nell'ambito del progetto di ricerca avente per obiettivo la realizzazione di biomateriali polimerici, degradabili e non degradabili come tutori di cellule staminali, il tutto finalizzato alla realizzazione, in particolare, di dispositivi impiegabili come ausilio chirurgico per la ricostruzione di tessuti e/o organi lesi, da effettuarsi presso il nuovo centro di ricerca di Ghimas S.p.a.

Inizio: 01/01/2005

Durata Mesi: 10

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

GHIMAS S.P.A.
CASALECCHIO DI RENO (BO)

• Costo Totale ammesso	Euro	4.492.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	3.512.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	880.000,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	100.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	600.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.912.000,00	€ 880.000,00	€ 3.792.000,00	€ 75.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 25.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.512.000,00	€ 880.000,00	€ 4.392.000,00	€ 100.000,00

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 12911

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	50 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	50 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	45 %	30 %	55 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	2.086.500,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.034.000,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	52.500,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	2.224.500,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.182.000,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	42.500,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

LA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ALLE CONDIZIONI: - verifica del completamento del previsto nuovo centro di ricerca e dell'assunzione di almeno 4 persone dotate di idonea competenza presso tale struttura; - verifica della disponibilità da parte della richiedente dell'immobile agevolato per meno di cinque anni dal completamento del centro; - verifica dell'assunzione a Gallipoli (LE) di almeno altre 3 persone dotate di idonea competenza o del loro trasferimento da Casalecchio di Reno a Gallipoli (LE) o, al limite, del distacco di massimo tre unità nella nuova struttura.

06A02852

DECRETO 9 febbraio 2006.

Modificazioni del decreto 10 gennaio 2005, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 14 settembre 2004, ed in particolare il progetto n. 11017 presentato dalla Incard S.p.a., per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 4 del 10 gennaio 2005, con il quale il progetto n. 11017 presentato dalla Incard S.p.a., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Vista la nota della St Incard S.r.l. del 17 ottobre 2003, con la quale l'azienda ha comunicato l'acquisto della Incard S.p.a.;

Acquisiti in data 20 ottobre 2005, prot. n. 11519, gli esiti del supplemento istruttorio espletato dal San Paolo IMI S.p.a. e dall'esperto scientifico in merito alla predetta variazione della titolarità, alla rimodulazione dei costi e alla nuova ridefinizione temporale della durata della ricerca;

Sentito il parere espresso dal Comitato nella seduta del 14 dicembre 2005, relativamente a quanto sopra indicato;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1769 del 1º agosto 2005, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni e il titolo relative al progetto n. 11017 presentato dalla St Incard S.r.l. (già Incard S.p.a.), contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 4 del 10 gennaio 2005, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 4 del 10 gennaio 2005, per il progetto n. 11017 presentato dalla St Incard S.r.l. (già Incard S.p.a.) per effetto del presente decreto è conseguentemente ridotto di € 258.400,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 11017

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 11017 del 26/09/2001 Comitato del 14/12/2005
- Progetto di Ricerca

Titolo: Studio di Nuove Tecnologie Architetturali per una Piattaforma Multiapplicativa Universale per Smart Card a Microprocessore con le potenzialità di Universal Integrated Circuit Card

Inizio: 03/06/2003

Durata Mesi: 28

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

ST INCARD SRL
Agrate Brianza (MI)

- Costo Totale ammesso Euro 6.264.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 3.155.500,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 3.108.500,00

  al netto di recuperi pari a Euro 105.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 3.155.500,00	€ 3.108.500,00	€ 6.264.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.155.500,00	€ 3.108.500,00	€ 6.264.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	60 %	35 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	55 %	30 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	50 %	25 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	50 %	25 %	0 %	0 %
Extra UE	50 %	25 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 11017

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.981.275,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

06A02863

DECRETO 9 febbraio 2006.

Modificazioni del decreto 1° agosto 2005, relativo a progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione dell'8 giugno 2004, ed in particolare il progetto n. 13225 presentato dalla Technobiochip S.c.r.l. - Società di ricerca industriale avanzata, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1769 del 1° agosto 2005, con il quale il progetto n. 13225 presentato dalla Technobiochip S.c.r.l. - Società di ricerca industriale avanzata, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1769 del 1° agosto 2005, con riferimento al progetto n. 13225 presentato dalla Technobiochip S.c.r.l. - Società di ricerca industriale avanzata, per mero errore materiale è stato considerato quale costo ammissibile € 2.081.156,00 in luogo correttamente di € 1.977.866,00;

Vista la nota della Technobiochip S.c.r.l. - Società di ricerca industriale avanzata dell'11 novembre 2005, con la quale l'azienda, in riferimento alla sezione D: Condizioni specifiche del predetto decreto, ha chiesto la variazione della data d'inizio della ricerca al 15 gennaio 2006;

Sentito il parere espresso dal Comitato nella seduta del 14 dicembre 2005, relativamente a quanto sopra indicato;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1769 del 1° agosto 2005, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni e il titolo relative al progetto n. 13225 presentato dalla Technobiochip S.c.r.l. - Società di ricerca industriale avanzata., contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1769 del 1° agosto 2005, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1769 del 1° agosto 2005, per il progetto n. 13225 presentato dalla Technobiochip S.C.R.L. - Società di ricerca industriale avanzata, per effetto del presente decreto è conseguentemente ridotto di € 46.480,50 e il credito agevolato è conseguentemente ridotto di € 56.809,50.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 13225

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 13225 del 19/12/2002 Comitato del 14/12/2005
- Progetto di Ricerca

Titolo: Sviluppo di microchips a proteine per la rilevazione di markers di interesse diagnostico.

Inizio: 15/01/2006

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibillità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

TECHNOBIOCHIP S.C.R.L. - SOCIETA' DI RICERCA INDUSTRIALE AVANZATA
MARCIANA MARINA

- Progetto di Formazione

Titolo: Sviluppo di microchips a proteine per la rilevazione di markers di interesse diagnostico.

Inizio: 15/01/2006

Durata Mesi: 30

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

TECHNOBIOCHIP S.C.R.L. - SOCIETA' DI RICERCA INDUSTRIALE AVANZATA
MARCIANA MARINA (LI)

• Costo Totale ammesso	Euro	1.977.866,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.122.521,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	597.345,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	258.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 982.885,00	€ 429.781,00	€ 1.412.666,00	€ 193.500,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 139.636,00	€ 167.564,00	€ 307.200,00	€ 64.500,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.122.521,00	€ 597.345,00	€ 1.719.866,00	€ 258.000,00

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 13225

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	789.067,95
• di cui per Ricerca	fino a Euro	653.617,95
• di cui per Formazione	fino a Euro	135.450,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	1.056.429,05
• di cui per Ricerca	fino a Euro	946.779,05
• di cui per Formazione	fino a Euro	109.650,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La prima erogazione delle agevolazioni (per ricerca e formazione) a stato d'avanzamento è subordinata al completamento del previsto nuovo centro di ricerca derivante dalla delocalizzazione e dall'ampliamento dell'attuale struttura di ricerca situata sull'Isola d'Elba.

06A02864

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «SE.GI. - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Pomezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «SE.GI. - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.» con sede in Pomezia (Roma), costituita in data 3 novembre 1997 con atto a rogito del notaio dr. Bellagamba di Roma, n. 885622 R.E.A., è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dr. Masci Giorgio, nato a Roma il 19 settembre 1955, con studio in Roma, via Cassia n. 350, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02989

DECRETO 26 gennaio 2006.

Gestione commissariale della società cooperativa «Salernitana Trasporti», in Salerno, e nomina del commissario governativo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il verbale di mancato accertamento ispettivo datato 16 marzo 2005, effettuato dalla Direzione provinciale del lavoro nei confronti della cooperativa «Salernitana Trasporti» con sede in Salerno;

Visti gli allegati al verbale da cui risulta che la cooperativa stessa non ha adeguato il proprio statuto alle norme del nuovo diritto societario;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Salernitana Trasporti», con sede in Salerno, codice fiscale n. 03581640657, costituita in data 3 settembre 1999.

Art. 2.

L'avv. Mantovano Roberto nato a Napoli in data 28 giugno 1964, con studio in Napoli in via Manzoni n. 71, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente;

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02865

DECRETO 26 gennaio 2006.

Gestione commissariale della società cooperativa «Millennium», in Sassano, e nomina del commissario governativo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei Commissari governativi;

Visti i verbali di mancato accertamento ispettivo datati 4 ottobre 2004 e 7 giugno 2005, effettuati dalla Direzione provinciale del lavoro nei confronti della cooperativa «Millennium» con sede in Sassano (Salerno), da cui risulta che la stessa, si è sottratta alla verifica ispettiva;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Millennium», con sede in Sassano (Salerno), codice fiscale n. 03623730656, costituita in data 26 novembre 1999.

Art. 2.

L'avv. Mantovano Roberto nato a Napoli in data 28 giugno 1964, con studio in Napoli in via Manzoni n. 71, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, Commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02867

DECRETO 1º febbraio 2006.

Gestione commissariale della società cooperativa «Super Logistica 2000», in Pomezia, e nomina del commissario governativo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Tenuto conto che la cooperativa «Super Logistica 2000» si è sottratta ripetutamente agli accertamenti ispettivi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Super Logistica 2000» con sede in Pomezia (Roma), codice fiscale n. 06138401002, costituita in data 7 giugno 2000, a rogito notaio dr. Lorusso Andrea Caputo.

Art. 2.

Il dr. Bargellini Gilberto - codice fiscale n. BRGGBR71B09G4201, nato a Pelago (Firenze) il 9 febbraio 1971, con studio in Roma Lungotevere Michelangelo, 9, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02866

DECRETO 1° febbraio 2006.

Gestione commissariale della società cooperativa «Fingruppo Generale Imballaggi», in Terracina, e nomina del commissario governativo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il verbale di mancato accertamento ispettivo datato 28 aprile 2005, effettuato dalla Direzione provinciale del lavoro nei confronti della cooperativa «Fingruppo Generale Imballaggi», con sede in Terracina (Latina), da cui risulta che la stessa, si è sottratta alla verifica ispettiva;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Fingruppo Generale Imballaggi», con sede in Terracina (Latina), codice fiscale n. 01994050597, costituita in data 14 giugno 2000.

Art. 2.

Il dr. Giustiniani Francesco, nato a Bari in data 17 luglio 1965, con studio in Roma - via Tacito, 23, codice fiscale n. GSTFNC65L17A662M, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, Commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02868

DECRETO 14 febbraio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Venezia Pesce a r.l.», in Venezia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2004 con il quale il dr. Sandro Secchiero è stato nominato commissario della società «Cooperativa Venezia Pesce a r.l.», con sede in Venezia, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 24 giugno 1995;

Vista la nota del 27 aprile 2005 con la quale il nominato commissario rinuncia all'incarico;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Padova alla via Carnia n. 20, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Sandro Secchiero, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02929

DECRETO 14 febbraio 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Caven - Cooperativa allevatori del Veneto - Società cooperativa agricola a r.l.», in Nogarolo Rocca.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1994 con il quale l'avv. Carmine Pagnozzi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Caven - Cooperativa allevatori del Veneto - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Nogarolo Rocca (Verona), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 7 novembre 1994;

Vista la nota pervenuta il 30 dicembre 2005 con la quale viene comunicato il decesso del nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Francesco Tomasso, nato a Roma il 22 aprile 1968, con studio in Roma, via Basento, 27 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Carmine Pagnozzi, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A02930

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 gennaio 2006.

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, nel settore del tabacco.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la dichiarazione della Commissione al Compromesso di Lussemburgo dell'aprile 2004 sulle misure antispeculative;

Vista le risultanze dei lavori della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in relazione al decreto ministeriale 29 luglio 2005 sul tasso di disaccoppiamento ed in particolare la dichiarazione resa dagli assessori regionali all'agricoltura;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004, n. 1628 recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 relativamente all'art. 33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilità al regime del pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 1787 recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2005, n. 790/G-1 concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco relativo alla fissazione dei tassi di disaccoppiamento;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante attuazione dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 recante disposizioni relative alle regolazioni dei mercati agroalimentari a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Ritenuta la necessità di creare le condizioni per il graduale passaggio da un regime di riconoscimento comunitario delle associazioni di produttori ad un regime nazionale di riconoscimento delle organizzazioni di produttori operato dalle regioni in attuazione del decreto legislativo n. 102/2005;

Vista la circolare Agea 11 novembre 2005 (prot. n. ACIU.2005.694) che ha definito le procedure attuative del regime di pagamento unico nel settore del tabacco in materia di ricognizione preventiva e di individuazione dei beneficiari nelle more della definizione degli adempimenti relativi alla assegnazione dei titoli provvisori, alla fissazione dei titoli, alla domanda di accesso alla riserva nazionale ed alla domanda di accesso al regime di pagamento unico;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni urgenti per l'avvio a decorrere dal 1° gennaio 2006 del regime dell'aiuto accoppiato nel settore del tabacco e per una immediata ed ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 26 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Durata del regime di aiuto accoppiato, beneficiari e condizioni di ammissibilità

1. Il regime dell'aiuto accoppiato di cui all'art. 110 *undecies* del regolamento (CE) n. 1782/2003, della durata di 4 raccolti a partire dal 2006 fino al 2009, consiste nella concessione di un aiuto, erogabile agli agricoltori che producono tabacco greggio nelle regioni indicate nell'allegato XXVI del regolamento (CE) n. 1973/2004, che:

a) appartengano ad una delle categorie di cui all'art. 110 *duodecies* del regolamento (CE) n. 1782/2003;

b) siano subentrati ai soggetti di cui alla lettera *a)* per una delle condizioni previste all'art. 33 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Art. 2.

Riconoscimento delle imprese di prima trasformazione e revoca

1. Le imprese di prima trasformazione di cui all'art. 171 *quater-ter* del regolamento (CE) n. 1973/2004 con sede in Italia sono riconosciute dall'organismo pagatore competente in base alla sede legale dell'impresa.

2. Le imprese di prima trasformazione che intendono ottenere il riconoscimento devono avere la disponibilità di uno o più stabilimenti per la trasformazione del tabacco a titolo di proprietà/affitto/comodato/altra forma d'uso ottenuta con provvedimento di pubblica autorità, comprendenti:

a) locali adeguati per il ricevimento, la perizia, lo stoccaggio di tabacco greggio secco sciolto ed in colli, la fermentazione, ove necessaria, e la lavorazione industriale del tabacco;

b) impianto industriale con macchinari adeguati al gruppo di varietà da trasformare, quali nastro di alimentazione, silos di miscelazione umidificatore-spulardatore, nastri di cernita, pressa e linea di confezionamento, laboratorio di analisi con umidimetro, galleria continua di essiccazione.

3. L'impresa di prima trasformazione è altresì riconosciuta a condizione che venda almeno il 60% del tabacco di origine comunitaria da essa commercializzata ad imprese di manifattura del tabacco sia direttamente, sia indirettamente, senza ulteriore trasformazione.

4. L'impresa riconosciuta ai sensi del comma 2 può procedere, in nome e per conto propno mediante idoneo contratto, ad una fase della prima trasformazione del proprio tabacco contrattato presso altra struttura, ferma restando la condizione di cui al comma 3.

5. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento di cui al comma 2 è presentata all'organismo pagatore di cui al comma 1, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, dalla dichiarazione concernente l'impegno a rispettare la condizione prevista al comma 3.

6. Il riconoscimento di una impresa di prima trasformazione è revocato, con effetto dal raccolto successivo, dall'organismo pagatore competente qualora l'impresa non rispetti deliberatamente o per negligenza grave le disposizioni comunitarie e nazionali nel settore del tabacco greggio. Salvo il termine per il pagamento previsto dalla normativa comunitaria, il mancato pagamento al produttore del prezzo contrattuale entro quarantacinque giorni dalla consegna si intende negligenza grave e comporta la revoca del riconoscimento.

7. Al fine di assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma 3, gli organismi pagatori, secondo le indicazioni di Agea, provvedono al monitoraggio del rispetto dell'impegno assunto e — non appena ne verifichino l'inosservanza — procedono alla comunicazione alla impresa interessata dell'avvenuta decisione di revoca. Gli organismi pagatori vigilano affinché non si verifichino violazioni del provvedimento di revoca.

Art. 3.

Associazioni di produttori

1. Le associazioni di produttori di cui all'art. 171 *quater* del regolamento (CE) n. 1973/2004 sono riconosciute dalle regioni e dalle province autonome in attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Le modalità di controllo e di vigilanza per il rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 102/2005, nonché le modalità per la revoca del riconoscimento sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e di Bolzano.

3. Ai fini di economia del procedimento amministrativo, l'organismo pagatore competente per territorio provvede ad estendere al raccolto 2006 gli effetti del riconoscimento alle associazioni di produttori già riconosciute per il raccolto 2005, a condizione che:

a) si impegnino a mantenere i livelli di assistenza tecnico-agronomica in essere per il raccolto 2005 ed autorizzino gli organismi pagatori ad effettuare i relativi controlli di merito;

b) abbiano assunto od assumano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto una delle forme giuridiche previste per le organizzazioni dei produttori dal decreto legislativo 7 maggio 2005, n. 102, art. 3, comma 1 e ne diano comunicazione all'organismo pagatore entro il medesimo termine.

4. Al fine di una maggiore valorizzazione della produzione dei propri soci le associazioni possono effettuare la cernita o l'allestimento della totalità o parte della stessa.

Art. 4.

Precontrattazione

1. Le imprese di prima trasformazione, l'associazione di produttori ed il singolo tabacchicoltore, al fine di consentire il monitoraggio della produzione nazionale di tabacco nonché la piena utilizzazione del plafond assegnato all'Italia, sottoscrivono un precontratto di coltivazione.

2. Il precontratto contiene gli elementi indicati all'art. 171 *quater-quinquies* del regolamento (CE) n. 2182/05 ed è trasmesso ad Agea dal singolo produttore di tabacco e/o dall'associazione entro il 15 aprile dell'anno del raccolto.

3. L'Agea verifica la coerenza dei quantitativi indicati nei precontratti, per gruppo varietale, con quelli di riferimento utilizzati per il calcolo del plafond nazionale di cui all'art. 110 *terdecies* del regolamento (CE) n. 1782/2003, ridotto della trattenuta del Fondo comunitario del tabacco per gli anni 2006 e 2007 e del plafond relativo ai produttori ricadenti nella regione Puglia ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2005. Qualora il quantitativo complessivo precontrattato ecceda il quantitativo nazionale di riferimento, l'Agea procede per ogni produttore — associato o singolo — al confronto tra le quantità precontrattate con la maggior produzione ammessa a premio in uno degli anni dell'ultimo triennio, ivi compresi i quantitativi persi per calamità naturali. Nel caso in cui il quantitativo indicato nel precontratto risulti superiore, la sottoscrizione del contratto di coltivazione di cui all'art. 6 è autorizzata nei limiti del maggior quantitativo ammesso a premio in uno degli anni del predetto triennio e comunque nell'ambito del plafond nazionale.

Art. 5.

Fissazione del livello dell'aiuto

1. In applicazione dell'art. 171 *quaterdecies* del regolamento (CE) n. 1973/2004, con decreto ministeriale è fissato entro il 15 marzo dell'anno del raccolto il livello indicativo dell'aiuto per chilogrammo di prodotto che può essere differenziato in base alla varietà o al gruppo di varietà di tabacco ed alle specificità produttive locali.

2. L'importo definitivo dell'aiuto per chilogrammo di prodotto in base ai criteri di cui al comma 1 nel rispetto del plafond nazionale, è determinato con decreto ministeriale entro i 15 giorni lavorativi successivi all'ultima consegna sulla base delle verifiche di Agea sulle produzioni di tabacco consegnate e del plafond nazionale stabilito dall'art. 110 *terdecies* del regolamento (CE) n. 1782/2003, ridotto:

a) della trattenuta del Fondo comunitario del tabacco per gli anni 2006 e 2007;

b) del plafond relativo ai produttori ricadenti nella regione Puglia ai sensi del decreto ministeriale 29 luglio 2005 n. 790/G-1.

3. Il calcolo ed il pagamento dell'aiuto all'agricoltore, anche tramite l'associazione di produttori, sono effettuati dall'organismo pagatore competente in relazione alla sede legale dell'associazione o in base alla residenza del produttore non associato, sulla base di un attestato di controllo rilasciato dal competente organismo di controllo che certifichi la avvenuta consegna del tabacco. In caso di anticipo, l'importo finale dell'aiuto da corrispondere dovrà essere decurtato dall'importo dell'anticipo, ove del caso applicando la riduzione lineare prevista dall'art. 171 *quaterdecies* del regolamento (CE) n. 1973/2004.

Art. 6.

Contratti di coltivazione

1. Fermo restando il disposto dell'art. 171 *quater-quinquies* e seguenti del regolamento (CE) n. 1973/2004, il contratto di coltivazione può disciplinare le modalità di consegna all'impresa di prima trasforma-

zione avente natura giuridica di società cooperativa, riconosciuta ai sensi dell'art. 2, da parte dei soci coltivatori ovvero delle cooperative di coltivatori.

2. I requisiti qualitativi minimi di cui all'art. 171 *quater-octies* del regolamento (CE) n. 1973/2004 sono integrati ai sensi dell'allegato 1 al presente decreto. Sulla base di un programma presentato al Ministero delle politiche agricole e forestali a valere sulle disponibilità di cui alla legge n. 499/1999 le associazioni dei produttori certificano i suddetti requisiti per la produzione dei propri soci.

3. Il contratto di coltivazione, a conferma del precontratto di cui al precedente art. 4, è trasmesso per la registrazione all'organismo pagatore competente in base alla sede legale dell'associazione o in base alla residenza del produttore non associato entro il 15 maggio. Qualora il quantitativo globalmente contrattato non ecceda il plafond nazionale e nei limiti dello stesso possono essere sottoscritte clausole aggiuntive ai contratti. La clausola aggiuntiva è trasmessa entro il 9 giugno di ciascun anno.

4. Qualora la trasformazione del tabacco contrattato non avvenga in Italia, i contratti di coltivazione sono registrati da Agea che invia copia del contratto di coltivazione registrato all'organismo pagatore competente per i controlli.

Art. 7.

Controversie relative alla qualità del tabacco

1. Le controversie relative alla qualità del tabacco consegnato all'impresa di prima trasformazione sono definite dall'organismo pagatore competente secondo modalità determinate da Agea sulla base dei criteri di cui all'art. 171 *quater-nonies* del regolamento (CE) n. 1973/2004.

Art. 8.

Anticipi e consegne del tabacco

1. In applicazione dell'art. 171 *quater-quaterdecies* del regolamento (CE) n. 1973/2004 ed in deroga all'art. 10 punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, un sistema di anticipi sugli aiuti è previsto per la produzione del tabacco a favore degli agricoltori, anche tramite l'associazione di produttori.

2. La domanda di anticipo è presentata dopo il 16 settembre di ciascun anno di raccolto all'organismo pagatore, corredata dalla copia del contratto di coltivazione — o del riferimento al suo numero di registrazione — e da una dichiarazione scritta dell'agricoltore o dall'associazione dei produttori che indica i quantitativi di tabacco da consegnare nel raccolto in questione.

3. L'organismo pagatore può corrispondere all'agricoltore, anche tramite l'associazione di produttori, un anticipo il cui importo massimo non può essere superiore al 50% dell'aiuto per chilogrammo da corrispondere sulla base del livello dell'aiuto indicativo di cui all'art. 5, comma 1, che in ogni caso non può superare per ciascuna varietà o gruppo di varietà l'ammontare del premio tabellare fissato per il raccolto 2005 dal regolamento (CE) n. 546/2002. Tale versamento deve essere garantito dalla costituzione di una cauzione di importo pari all'anticipo maggiorato del 15%.

4. L'anticipo è erogato a decorrere dal 16 ottobre dell'anno del raccolto, versato al più tardi 30 giorni dopo la presentazione della domanda di anticipo e della prova della costituzione della cauzione.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di attuazione del presente decreto sono emanate da Agea.

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2006
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 257

ALLEGATO 1

LINEE GUIDA DI BUONA PRATICA AGRICOLA PER LA PRODUZIONE DI TABACCO IN ITALIA

INTRODUZIONE

L'importanza socio-economica del tabacco in Italia impone un continuo aggiornamento e perfezionamento tecnico con l'obiettivo di razionalizzare sempre più i diversi interventi colturali allo scopo di ottenere un prodotto di qualità sempre più elevata, ma nel rispetto dell'ambiente.
Per elevata qualità si deve intendere non solo un prodotto con caratteristiche intrinseche ed estrinseche ottimali per le manifatture, tra cui le sostanze tossiche per i fumatori che possono derivare da un'impropria tecnica di coltivazione.
Oltre alle linee generali per attuare un'ottimale tecnica di coltivazione, è stato predisposto un disciplinare di produzione per i diversi tipi di tabacco, concordato con i trasformatori, che contribuisca ad evidenziarne le caratteristiche peculiari.
Ciò contribuirà a certificare le diverse fasi produttive dell'intera filiera di questa importante coltura.

DIFFUSIONE DEL TABACCO IN ITALIA

Il tabacco in Italia è coltivato su una superficie complessiva di circa 37'000 ha, con una produzione media di 3,42 t ha^{-1} (Istat, 2003). Una stima delle produzioni per il 2004 delle diverse tipologie di tabacco coltivato in Italia è riportata in figura 1. Le superfici coltivate a tabacco nelle diverse regioni italiane sono riportata in figura 2.

Figura 1. Produzioni (in tonnellate) stimate per il 2004 delle diverse tipologie di tabacco coltivate in Italia.

Altre regioni	(ha)
Lombardia	270
Friuli V.G.	162
Marche	80
Piemonte	70
Molise	59
Basilicata	10
Emilia Romagna	4

Figura 2. Superfici investite a tabacco nelle diverse regioni Italiane (Istat e Agea, 2003).

TECNICA COLTURALE

1 Esigenze pedoclimatiche

Il tabacco predilige un clima caldo-umido con terreni profondi, con pH da 6 a 8, di medio impasto, tendenzialmente sabbiosi; buoni risultati produttivi possono essere ottenuti anche su terreni tendenzialmente argillosi, purché privi di ristagni idrici. È sconsigliabile la coltivazione in terreni con contenuto di cloruri superiore a 30 p.p.m.

Tra i fattori climatici in grado di condizionare qualitativamente e quantitativamente la coltura, hanno importanza preminente la temperatura dell'aria e del terreno, la disponibilità di acqua nel suolo, l'umidità relativa dell'aria, la durata e l'intensità dell'illuminazione.

2 Avvicendamento colturale

L'avvicendamento colturale è una pratica importante al fine di evitare il fenomeno della cosiddetta "stanchezza" del terreno che causa una serie di conseguenze negative sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

La precessione colturale per il tabacco è particolarmente importante in quanto da essa, oltre la resa, dipendono alcune essenziali caratteristiche qualitative. Buone precessioni colturali sono le colture a ciclo autunno-vernino o primaverili-estive a raccolta precoce, che consentono le lavorazioni del terreno al momento opportuno, contribuendo alla formazione di una buona struttura e gestione delle piante infestanti. Tuttavia, della coltura precedente vanno tenuti in considerazione gli eventuali erbicidi ad azione residuale impiegati e i quantitativi di azoto apportati.

Negli ultimi anni la minor importanza erroneamente attribuita ai principi fondamentali dell'avvicendamento colturale, ha portato ad esagerare nel ripetere la coltura del tabacco per più anni di seguito nello stesso appezzamento causando molti inconvenienti soprattutto di natura fitosanitaria: nematodi parassiti delle piante, marciumi radicali, virosi (mosaico), parassiti vegetali (orobanche), diminuiscono progressivamente la resa del tabacco in monosuccessione, costringendo in tali casi a dover attendere un lungo intervallo di tempo prima di poter ripetere la coltura nello stesso appezzamento. Dove esiste disponibilità di terreni buona pratica è di coltivare tabacco sullo stesso appezzamento ad intervalli di almeno tre anni.

In ogni caso la precessione colturale migliore per il tabacco, come del resto per tutte le colture da rinnovo, è un cereale a ciclo autunno-vernino quale frumento, orzo o avena.

3 Gestione del suolo

E' opportuno prestare maggiore attenzione a tutte quelle pratiche colturali che agiscono positivamente sulla fertilità e sulla struttura del terreno; quest'ultima, infatti, ha un'influenza determinante sulla qualità del tessuto fogliare.

Sistemazioni idraulico-agrarie

Le sistemazioni idraulico-agrarie hanno lo scopo di evitare ristagni d'acqua favorendo:

- minore suscettibilità della coltura alle fitopatie (es: marciume radicale da *Chalara elegans* Nag Raj and Kendrick) e conseguente diminuzione dell'uso di prodotti chimici;
- minor sviluppo di particolari piante infestanti e parassite;
- più rapido e uniforme insediamento della coltura per una maggiore contemporaneità delle fasi di sviluppo e quindi l'ottimizzazione di tutti gli interventi colturali;
- tempestività degli interventi colturali e in particolare del trapianto e della raccolta meccanica.

Lavori preparatori

Per un buono sviluppo iniziale della pianta è necessaria una temperatura del terreno di 10-12°C. Essendo importante anticipare l'epoca di trapianto, con le lavorazioni si dovrà favorire, oltre al deflusso dell'acqua, una anticipata preparazione del letto di trapianto.

Nei terreni di medio impasto o tendenzialmente argillosi è consigliabile eseguire una lavorazione a doppio strato (ripuntatura più aratura superficiale) o un'aratura tradizionale prima dell'inverno, entrambe seguite da un'estirpatura e una o due erpicature con erpice rotante per un'ottimale preparazione del letto di trapianto.

Nei terreni tendenzialmente sabbiosi si dovrà eseguire un'aratura in prossimità dell'epoca di trapianto, seguita da un'estirpatura ed un'erpicatura con erpice rotante per la preparazione del letto di trapianto e sistemazione del terreno a porche; oppure un'aratura invernale seguita da un'estirpatura, l'affinamento del letto di trapianto con erpice rotante e la sistemazione del terreno a porche.

Ulteriori interventi possono essere una *rippatura profonda* al fine di rompere la suola di lavorazione, avere un più rapido sgrondo dell'acqua e di conseguenza favorire l'aumento della temperatura del terreno; una *ripuntatura* nei terreni tendenzialmente argillosi nell'estate o nell'autunno precedente alla coltura del tabacco per favorire la rottura della suola di lavorazione e uno sgrondo più rapido delle acque; un'*assolcatura* con la funzione di offrire all'azione degli agenti atmosferici una maggiore superficie esposta, a tutto vantaggio dell'aumento della temperatura del terreno e miglioramento della sua struttura.

Lavori consecutivi

Circa dieci giorni dopo il trapianto è consigliabile eseguire nell'interfila della coltura una *sarchiatura* con attrezzo ad elementi discissori ("tiller" o similari), per diminuire la compattazione del terreno, favorirne l'arieggiamento e l'innalzamento della temperatura. Questo passaggio risulta altresì utile all'eliminazione di malerbe sfuggite al diserbo chimico. A questo intervento può essere abbinata una concimazione azotata.

E' molto utile eseguire la *rincalzatura*, talvolta preceduta da una sarchiatura, allo scopo di favorire un miglior ancoraggio delle piante al terreno per aumentarne la resistenza al vento ed all'azione della macchina raccoglitrice nel caso del Virginia Bright.

4. Scelta varietale

La scelta della varietà di tabacco da coltivare si esegue in funzione di diversi criteri tra i quali prevalgono la destinazione finale del prodotto, le condizioni agro-pedologiche nelle quali si effettua la coltura e le caratteristiche intrinseche delle diverse varietà disponibili per la coltivazione; tra queste ultime assume particolare importanza la diversa resistenza alle fitopatie, quali peronospora, oidio e marciume radicale, con l'obiettivo di ridurre al minimo o non eseguire trattamenti di difesa. Vi sono, inoltre, virus molto temibili per la tabacchicoltura quali il mosaico (TMV) ed il virus necrotico della patata (PVY). Per i terreni dove il tabacco è coltivato senza interruzione per diversi anni di seguito, si impone la scelta di una varietà resistente a tali virosi per non incorrere in elevate perdite produttive.

Dovranno essere preferite le varietà ad alta qualità merceologica ed in particolare con elevate caratteristiche qualitative del fumo.

Per la scelta delle varietà si dovrà fare riferimento a quelle iscritte o in corso d'iscrizione al Registro Nazionale delle varietà e a quelle di provenienza estera purché certificate, per le caratteristiche richieste, nei loro Paesi.

Nella scelta della semente, particolare attenzione dovrà essere posta alla purezza varietale e alla sanità fitopatologica; inoltre, le varietà dovranno risultare certificate "non geneticamente modificate".

Per il Burley, in particolare, le varietà dovranno provenire da piante madri basse convertitrici della nornicotina.

Nel tabacco Virginia Bright si dovrà tenere in considerazione la tipologia di prodotto finito che si vuole ottenere: attualmente è molto richiesto e di conseguenza coltivato il tipo "*filler*" o da riempimento, caratterizzato da un basso contenuto di nicotina.

Nel tabacco Burley si dovrà tenere in considerazione se si coltiva tabacco cimato o non cimato.

Nel tabacco Kentucky si dovrà tenere in considerazione la tipologia di prodotto finito che si vuole ottenere: tabacco da fascia con un tenore di nicotina del 3.5-3.8%; tabacco da ripieno leggero e da ripieno pesante con un tenore di nicotina rispettivamente del 3% e 4%. Percentuali leggermente inferiori sono tipiche e si riscontrano nella zona di Benevento.

Indicazioni sulle caratteristiche specifiche delle varietà consigliate in funzione delle condizioni pedoclimatiche sono riportate nella tabella allegata (Tabella 1).
Periodicamente la lista delle varietà sarà aggiornata in funzione dei risultati delle prove sperimentali effettuate sotto il controllo degli enti pubblici e dalla verifica in pieno campo.
Particolare importanza nella valutazione della qualità riveste l'analisi del fumo che deve essere senz'altro eseguita.

5 Allevamento della piantina

L'allevamento della piantina avviene mediante la tecnica del *float-system*. La corretta gestione di questa richiede di porre attenzione ad alcuni importanti aspetti.

Dimensionamento delle serre e delle vasche al fine di:
- garantire una adeguata produzione di piantine per soddisfare le esigenze aziendali;
- evitare che nelle vasche ci sia spazio non occupato dai plateaux;
- garantire il controllo climatico (temperatura e umidità relativa) della serra;
- automatizzare le operazioni di sfalcio;

E' preferibile inoltre utilizzare acqua proveniente da pozzi ed eseguirne un'analisi preventiva.

Materiali e loro modalità di utilizzo
- *Plateaux* da 170 a 260 fori. Non è consigliabile il riutilizzo dei plateaux per produzioni successive; quelli impiegati devono essere adeguatamente smaltiti;
- *Copertura delle serre* con film plastici in polipropilene o polietilene più rete ombreggiante che servirà a limitare gli effetti negativi della luce;
- *Torba*: miscela di torba bionda e bruna;
- *Riempimento dei plateaux*: evitare di costipare eccessivamente il terriccio negli alveoli per evitare lo sviluppo di radici spiralate;
- *Seme*: è auspicabile utilizzare seme confettato.Dovrà essere assicurata la tracciabilità del lotto di seme.

Concimi da aggiungere all'acqua nella vasca:
- nella scelta dei concimi va assolutamente ricercata una equilibrata presenza di N, P e K;
- al momento del riempimento della vasca immettere nella soluzione circa 150 g/m^3 sia di azoto che di potassio e 75 g/m^3 di fosforo (per esempio volendo usare un concime ternario 20-10-20, se ne dovrà impiegare circa 750 g/m^3);
- al "rabbocco" della vasca, se necessario e volendo utilizzare nitrato di calcio (15,5% di N), se

ne dovrà impiegare la dose di 300 g/m^3 di acqua più eventuali integrazioni successive; oppure nitrato ammonico (26.5% di N) alla dose di 300-400 g/m^3 di acqua con un unico intervento; la dose di questa concimazione aggiuntiva varia in funzione dello stadio vegetativo del tabacco;
- è indispensabile controllare la conducibilità elettrica dell'acqua utilizzata; la conducibilità della soluzione finale non deve superare i 2500 µS.

Difesa dai parassiti animali e vegetali:
- la lotta antiparassitaria nei semenzai può essere eseguita con trattamenti sovrachioma ed, in futuro, immettendo eventuali prodotti registrati all'interno della vasca;
- è necessario distribuire periodicamente esche insetticide lungo i bordi delle serre per evitare attacchi di lumache;
- dalla fase di "crocetta" in poi, a seconda delle necessità, trattare le piantine con una miscela di prodotti con effetto insetticida e fungicida; particolare attenzione deve essere rivolta alla difesa dalla peronospora (*Peronospora tabacina* Adam), al fine di evitare il trapianto di materiale non sano, che può essere causa delle relative fitopatie in pieno campo;
- non eseguire i trattamenti nelle ore più calde della giornata;
- nell'allevamento delle piantine, in semenzaio tradizionale o in float-system, prima del prelievo delle stesse per il trapianto, occorre eseguire l'ultimo trattamento di difesa da insetti e crittogame, evitando così nei primi 10-12 giorni dopo il trapianto ulteriori trattamenti in pieno campo;
- al termine del trapianto è indispensabile distruggere le piantine non utilizzate.

Per la scelta dei prodotti si veda la tabella allegata (Tabella 2).

Operazioni di sfalcio:
- eseguire il primo intervento quando le foglie delle piantine più sviluppate hanno raggiunto una lunghezza di circa 4 cm;
- regolare la macchina per asportare circa un terzo della lunghezza della foglia;
- gli interventi successivi devono essere eseguiti in funzione della crescita delle piantine;
- ogni volta che si passa da una vasca all'altra lavare la parte meccanica (elica e raccoglitore) del tosaerba con soluzione al 2% di fosfato trisodico o in alternativa una soluzione di sali quaternari di ammonio e risciacquare accuratamente.

Controllo delle condizioni climatiche all'interno della serra:
- arieggiare la serra tutti i giorni per favorire il ricambio dell'aria ed evitare quindi un eccessivo aumento di umidità relativa;
- nella prima fase (germinazione di semi) evitare correnti di aria;
- evitare che la temperatura superi i 30°C o scenda sotto 0°C;
- eliminare eventuali malerbe presenti che possono favorire attacchi di mosaico;
- nell'ultimo periodo, quello che precede il trapianto, se le condizioni climatiche lo consentono, lasciare aperta la serra anche durante la notte per favorire l'adattamento delle piantine alle condizioni esterne e limitarne lo sviluppo.

Dove l'allevamento della piantina in float-system avviene prevalentemente ad opera di vivai specializzati, questi dovranno essere preventivamente autorizzati e in grado di garantire la corrispondenza tra la semente scelta e la piantina prodotta.
Per quanto riguarda il semenzaio tradizionale, ancora utilizzato da un ristretto numero di coltivatori, è necessario impiegare 1g di semente per circa 10 m^2 di semenzaio; per il trapianto di un ettaro di tabacco sono necessari 80-90 m^2 di semenzaio.

6 Concimazione organica

La sostanza organica nel terreno e l'aspetto microbiologico devono essere valutati con particolare attenzione.
Le funzioni svolte dalla sostanza organica sono principalmente due: quella nutrizionale e quella strutturale. La prima si esplica con la messa a disposizione della piante, degli elementi nutritivi in forma più o meno pronta e solubile, la seconda permette di migliorare la fertilità fisica del terreno. Per quanto riguarda la flora microbica, questa determina importanti trasformazioni della sostanza organica che influenzano non solo la fertilità del suolo ma anche le sue caratteristiche chimico-fisiche.

Sovescio
Si utilizzano prevalentemente leguminose come colture intercalari da seminare in settembre-ottobre.
Le specie più indicate sono favino (*Vicia faba* var. *minor*), trifoglio alessandrino (*Trifolium alexandrinum*), trifoglio incarnato (T. *incarnatum*) e trifoglio squarroso (*T. squarrosum*). Quest'ultimo è particolarmente indicato anche per il controllo dell'orobanche favorendone la germinazione e riducendone l'infestazione potenziale.
Va tenuto in particolare considerazione che l'apporto di azoto dovuto al sovescio della parte epigea di queste leguminose può variare da circa 30 a 150 Kg/ha in funzione dell'epoca di interramento e dello sviluppo raggiunto dalla coltura. Nel caso del favino la quantità di azoto lasciata per la coltura successiva può essere nettamente superiore.

Letamazione
Questa pratica risulta di grande beneficio ponendo particolare attenzione sulla scelta del letame da distribuire per quanto riguarda l'origine e lo stato di maturazione.
Bisogna evitare, per l'elevato contenuto di cloruri, i liquami e la pollina.

Interramento dei residui colturali
Dopo la raccolta della coltura precedente, i residui colturali devono essere trinciati ed interrati con una lavorazione. Nel caso di paglie di cereali, prima dell'interramento, è opportuno distribuire un chilogrammo di azoto per ogni quintale di paglia interrata. Ciò facilita l'azione di decomposizione del materiale vegetale ad opera dei microrganismi.

Apporto di funghi micorrizici e batteri
Per ripristinare la microflora e la microfauna caratterizzante la biosfera del terreno, buoni risultati nel tabacco Burley sono stati ottenuti con l'apporto di funghi micorrizici e batteri soprattutto per limitare i danni da nematodi.

7 Concimazione minerale

Lo scopo della concimazione è quello di garantire il mantenimento della fertilità e nel contempo favorire un incremento produttivo e soprattutto una elevata qualità del prodotto.
Prima di eseguire un piano di concimazione si consiglia di effettuare una analisi chimico-fisica del terreno per ciascuna area omogenea di gestione dell'azienda, intendendosi con quest'ultima la porzione di superficie aziendale caratterizzata da suoli e pratiche agronomiche uniformi. Nell'effettuazione delle analisi si dovranno adottare i metodi analitici indicati nei "Metodi Ufficiali di analisi chimica del suolo", pubblicati dalla Società Italiana della Scienza del Suolo (S.I.S.S.).

Il set analitico di base consigliato è il seguente:
- tessitura
- pH
- sostanza organica
- azoto totale
- fosforo assimilabile
- potassio scambiabile
- calcare totale
- calcare attivo
- cloruri

Le indicazioni che emergeranno dall'analisi saranno utili per determinare scelte su:
- tempi e modalità delle lavorazioni;
- eventuale integrazione della sostanza organica;
- forma e quantità di fertilizzanti da usare.

Concimazione azotata

La concimazione azotata è uno degli aspetti più delicati ed importanti di tutta la tecnica colturale del tabacco, poiché se da un lato l'azoto aumenta la resa della coltura e la qualità del tessuto fogliare ("grana", elasticità, colore), dall'altro può peggiorarne la qualità merceologica fino a rendere non commerciabile il prodotto. L'azoto, inoltre, influenza la durata del ciclo vegetativo, la resistenza alle malattie, il contenuto in nicotina e nornicotina, gli zuccheri, la cura ed in sintesi tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del prodotto finale.

Il quantitativo di azoto da somministrare varia in funzione di:
- tipologia di tabacco;
- varietà;
- investimento unitario;
- altezza di cimatura;
- coltura precedente e sua concimazione;
- andamento climatico;
- tessitura e contenuto di sostanza organica del terreno.

E' importante tenere presente che:
- *la carenza di azoto* causa: colore pallido, tessuto liscio, riduzione dello sviluppo e della resa e non permette l'ottenimento di prodotto aromatico;
- *l'eccesso di azoto* causa: ritardo di maturazione, aumento della suscettibilità agli attacchi di crittogame ed insetti, eccessivo sviluppo dei germogli, difficoltà di cura dovuta a ritardo o assenza di maturazione con un allungamento della fase di ingiallimento e ampie bruciature nelle foglie. Un altro inconveniente è un possibile inquinamento della falda.

Per stabilire la dose di azoto da apportare al tabacco occorre considerare alcune caratteristiche del terreno e della pianta. Vanno considerati, il contenuto di sostanza organica, la tessitura nonché la piovosità nella zona di coltivazione e la coltura precedente.
Per quanto riguarda il contenuto di sostanza organica nel terreno la S.I.S.S. propone la seguente classifica:

- Terreno povero: tenore di sostanza organica < 1,5%;
- Terreno sufficientemente dotato: tenore di sostanza organica 1,6-2,5%;
- Terreno ben dotato: tenore di sostanza organica 2,6-3,5%;
- Terreno ricco: tenore di sostanza organica > 3,5%.

Diverso dovrà essere l'apporto di azoto in queste differenti condizioni.
Per quanto riguarda la tessitura del terreno il tabacco può essere coltivato con successo sia nei terreni tendenzialmente sabbiosi che argillosi. Nei primi, essendo maggiore il dilavamento, può essere lisciviato più azoto che nei secondi; la qual cosa richiede particolare attenzione nel determinare la dose e l'eventuale frazionamento affinché questo elemento non raggiunga le falde freatiche.
L'andamento stagionale ed in particolare la piovosità della zona, incidono sul quantitativo di azoto da somministrare in quanto scarse precipitazioni nel corso della coltura precedente o durante l'inverno che precede il periodo del trapianto, possono non avere dilavato l'azoto minerale somministrato in precedenza, quindi nel terreno ci sarà una maggiore disponibilità. Viceversa, un'accentuata piovosità nell'anno precedente o un andamento stagionale molto piovoso alla vigilia della coltura, non consentono a questa di poter usufruire di una fertilità azotata residua.
La disponibilità idrica influenza l'assorbimento dell'azoto: più elevato è l'apporto di acqua, maggiore è il dilavamento dell'azoto nel terreno.
Con un andamento stagionale relativamente asciutto e soprattutto con una limitata disponibilità di acqua irrigua, è opportuno limitare la dose di azoto.
Per quanto riguarda l'azoto disponibile dalla mineralizzazione dei residui della coltura precedente, va ricordato che questo non sempre risulta positivo. Infatti, se i residui della coltura precedente sono caratterizzati da un rapporto C/N elevato, i microrganismi che operano la demolizione dei residui, per svilupparsi, utilizzano l'azoto minerale presente nella soluzione circolante del terreno. I processi di trasformazione di questi residui sono fortemente influenzati dalle condizioni del suolo e in particolare dalla presenza di ossigeno che nei terreni mal preparati e compattati si riduce notevolmente. A tal proposito, si riportano i valori dell'azoto lasciato nel terreno dalle colture che possono precedere il tabacco negli avvicendamenti:

Coltura praticata nell'anno precedente	**N da residui (kg/ha)**
Barbabietola	30/50
Cereali autunno-vernini	
- paglia asportata	-10
- paglia interrata	-30
Girasole	0
Mais	
- stocchi asportati	-10/-20
- stocchi interrati	-30/-40
Pomodoro, altre orticole	30/50
Erba medica	60/80
Sovescio di leguminose (in primavera)	50/150

In relazione alla scelta dei concimi da utilizzare si ricorda che la pianta di tabacco assorbe l'azoto sia sotto forma nitrica che ammoniacale. Mentre lo ione nitrico passa direttamente dalle radici alle foglie, lo ione ammoniacale deve prima essere trasformato in ione nitrico con conseguente ritardo nella sua utilizzazione.
Nei terreni ricchi di colloidi (argillosi, argillo-limosi, ecc.) la disponibilità per la coltura delle diverse forme di azoto è perciò in funzione del tempo che impiegano a trasformarsi in azoto nitrico.
Nella scelta dei concimi azotati è consigliabile optare per quelli sotto forma nitrica.
Per quanto riguarda l'epoca di somministrazione, questo elemento deve essere fornito al momento della massima necessità per la coltura, che generalmente inizia 15-20 giorni dopo il

trapianto e distribuito, preferibilmente, lungo la fila della coltura. A questo quantitativo si deve detrarre quello eventualmente apportato prima del trapianto. Apporti successivi si eseguono in particolari situazioni di palese carenza da parte delle piante. Nei terreni tendenzialmente sabbiosi, al fine di evitare fenomeni di lisciviazione, è preferibile eseguire la concimazione in copertura, frazionata in più interventi.

Nel tabacco Virginia Bright il quantitativo di azoto da somministrare varia in funzione della scelta varietale, dell'investimento unitario, dell'altezza di cimatura, della coltura precedente e della sua concimazione, dell'andamento climatico, della tessitura e del contenuto di sostanza organica del terreno. Le dosi da apportare variano in funzione degli aspetti sopra indicati, tuttavia indicazioni razionali possono essere quelle di 0÷50 kg ha^{-1} nei terreni tendenzialmente argillosi e di 80÷130 kg ha^{-1} nei terreni tendenzialmente sabbiosi: i valori più bassi degli intervalli vanno considerati nel caso di terreni sufficientemente dotati di azoto o nel caso in cui il tabacco sia stato preceduto da un sovescio di leguminose o da una coltura che ha ricevuto un elevato quantitativo di azoto; i valori più alti sono da considerare nel caso di terreni poveri di sostanza organica, quando la coltura precedente ha depauperato il terreno in azoto e l'andamento stagionale sia stato caratterizzato da elevata piovosità nel corso della coltura precedente o durante l'inverno che precede il periodo del trapianto.

Nel tabacco Burley occorre dare particolare importanza alla concimazione organica: è auspicabile una letamazione, da effettuarsi prima dell'aratura, con 50-60 t/ha di letame ben maturo. In alternativa particolare importanza assume il citato sovescio di leguminose.
Gli alti investimenti unitari e la potenzialità produttiva comportano una considerevole asportazione di elementi nutritivi dal terreno e quindi, di conseguenza, le dosi di nutrienti da apportare, sono elevate.
Indicazioni sulle dosi di azoto da apportare in funzione soprattutto della precessione colturale e dell'andamento climatico, possono essere per il Burley non cimato fino a 150-200 kg/ha; per il cimato da 80 a 150 kg/ha.

Nel tabacco Kentucky risulta importante la concimazione organica da effettuarsi prima dell'aratura, con 30-40 t/ha di letame maturo. In alternativa è consigliabile effettuare il sovescio di specie leguminose (favino, trifoglio squarroso, ecc.) o la precessione di un prato di erba medica. Per quanto riguarda la concimazione minerale, le dosi di azoto da apportare variano da 100 a 160 kg ha^{-1}. La dose inferiore si riferisce ad un terreno con alto contenuto in azoto totale e soprattutto con un buon livello di sostanza organica. Alcune varietà possono richiedere quantitativi di azoto leggermente superiori a quelli indicati ma comunque mai oltre i 200 kg ha^{-1}.

Concimazione fostatica
Un giusto quantitativo di fosforo favorisce la precocità della coltura e uno sviluppo armonico della stessa. Un eccesso di questo elemento (superiore a 200-250 kg/ha) può ridurre leggermente la produzione, causare un eccessivo ispessimento delle foglie ed aumentare la nornicotina. Viceversa la carenza di fosforo ritarda la maturazione e le foglie tendono a crescere orizzontali e più strette del normale.
Il quantitativo totale da apportare è strettamente legato al contenuto esistente nel terreno che, generalmente, nei terreni italiani non è elevato.
La soglia di sufficienza, secondo la S.I.S.S., determinata con il metodo Olsen, è compresa tra 30 e 60 ppm di P_2O_5 in relazione al valore della CSC (Capacità di Scambio Cationico) del terreno.

Una classificazione della dotazione in fosforo di un terreno è riportata nella tabella seguente:

P_2O_5 totale (ppm)	P assimilabile (ppm)	Dotazione
0-6	0-2.6	Molto bassa
6.1-15	2.7-6.5	Bassa
15.1-23	6.6-10.0	Media
23.1-50	10.1-21.8	Alta
> 50	> 21.8	Molto alta

Il fosforo, fortemente trattenuto dal potere assorbente del terreno, deve essere interrato.

Nel tabacco Virginia Bright, quando la coltura si attua su terreni con dotazione molto bassa, bassa o media, appare consigliabile un apporto di 100-150 kg/ha di P_2O_5, mentre se la dotazione è alta o molto alta la dose può allora essere di 40-70 kg/ha.

Nel tabacco Burley, quando la coltura si attua su terreni con dotazione molto bassa, bassa o media, appare consigliabile un apporto di 150-200 kg/ha di P_2O_5, mentre se la dotazione è alta o molto alta la dose può allora essere di 50-100 kg/ha.

Nel tabacco Kentucky, quando la coltura si attua su terreni con dotazione molto bassa, bassa o media, appare consigliabile un apporto di 130-150 kg/ha di P_2O_5, mentre se la dotazione è alta o molto alta la dose non deve superare i 90-100 kg/ha.

Concimazione potassica

Il potassio è un elemento essenziale per la qualità ed è il principale costituente delle ceneri. Un giusto apporto di questo elemento migliora l'attitudine alla cura, la combustibilità del tabacco, il colore, il peso specifico, nonché la struttura delle foglie e le loro proprietà igroscopiche. Inoltre, è riconosciuto al potassio il conferimento alla pianta di una maggiore resistenza a stress biotici e abiotici.

L'utilità di apportare al suolo questo elemento è talvolta messa in dubbio perché la maggior parte dei suoli italiani e soprattutto quelli tendenzialmente argillosi, ne sono costituzionalmente ben dotati.

Una classifica della dotazione di potassio scambiabile (metodo internazionale) del terreno è riportata nella tabella seguente:

K_2O totale (ppm)	K scambiabile (ppm)	K (%CSC)	Dotazione
61-120	51-100	<2% CSC	Bassa
121-180	101-150	2-5% CSC	Media
181-240	151-200	>5% CSC	Alta

I concimi potassici devono provenire da solfati e non da cloruri e devono essere interrati in quanto il potassio è trattenuto dal potere assorbente del terreno. Vanno interrati all'aratura nei

terreni tendenzialmente argillosi e al momento della preparazione del letto di trapianto in quelli tendenzialmente sabbiosi.

Nel tabacco Virginia Bright i quantitativi da apportare variano in funzione della dotazione del terreno: se la dotazione è bassa il quantitativo da apportare dovrà essere di 200-250 kg/ha di K_2O; se è media possono essere sufficienti 150-180 kg/ha di K_2O, mentre se alta, 100-130 kg/ha.

Nel tabacco Burley i quantitativi da apportare variano in funzione della dotazione del terreno: se la dotazione è bassa il quantitativo da apportare dovrà essere di 250-300 kg/ha di K_2O; se è media possono essere sufficienti 200-250 kg/ha di K_2O, mentre se alta, 180-200 kg/ha.

Nel tabacco Kentucky i quantitativi da apportare variano in funzione della dotazione del terreno: se la dotazione è bassa o media il quantitativo da apportare dovrà essere di 150-180 kg/ha di K_2O; mentre se è alta, 100-130 kg/ha.

8 Trapianto

L'epoca del trapianto è strettamente influenzata dall'andamento stagionale primaverile e dalla tessitura del terreno. Si consiglia di iniziare le operazioni di trapianto quanto prima possibile, compatibilmente con le condizioni pedoclimatiche, al fine di favorire un anticipo di tutte le fasi del ciclo vegetativo. In funzione delle temperature, nei diversi areali di coltivazione, il trapianto inizia dalla terza decade di aprile fino alla fine di maggio. I trapianti più precoci si avranno nei terreni tendenzialmente sabbiosi, quelli più tardivi nei terreni tendenzialmente argillosi.

Nel tabacco Virginia Bright la densità consigliata può variare da 22.000 a 26.000 piante ha^{-1}, in funzione dell'ottenimento di tabacco molto aromatico o da riempimento. La distanza tra le file può variare tra 110 e 120 cm in base alle caratteristiche della macchina utilizzata per la raccolta.

Nel tabacco Burley la densità consigliata varia da 35.000 a 40.000 piante a ha^{-1} per quello non cimato e da 22.000 a 25.000 piante a ha^{-1} per quello cimato.

Nel tabacco Kentucky la densità consigliata varia da 10.000 a 12.000 piante a ha^{-1}; per la produzione del tabacco da fascia queste densità possono essere aumentate del 10% anche per facilitarne la raccolta.

9 Controllo delle piante infestanti

Dovranno essere privilegiati i metodi indiretti preventivi per la riduzione della flora infestante quali:

- avvicendamento colturale;
- interventi con specifiche lavorazioni complementari atte a preparare un letto di trapianto senza erbe infestanti;
- controllo delle piante infestanti nelle scoline e nelle aree perimetrali degli appezzamenti, al fine di evitarne la loro diffusione all'interno degli appezzamenti stessi;
- identificare in anticipo le erbe infestanti la coltura.

Diserbo Chimico
È opportuno un impiego razionale del diserbo chimico al fine di limitare i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla coltura.
A tale proposito si ricorda di:

- impiegare principi attivi ad azione residuale in pre-trapianto alle dosi minime consigliate;
- per migliorare il controllo delle piante infestanti lungo la fila della coltura è possibile eseguire trattamenti localizzati con principi attivi di post-trapianto;
- incentivare la tecnica del trattamento localizzato sulla fila, controllando le infestanti tra le file del tabacco mediante i lavori consecutivi;
- nel caso di presenza di piante infestanti, in particolare perennanti, è opportuno eseguire, in assenza della coltura, trattamenti a base di glyphosate;
- impiegare nei diversi anni principi attivi con diverso meccanismo d'azione al fine di evitare il rischio della comparsa di fenomeni di resistenza delle infestanti agli erbicidi; fenomeno maggiormente possibile nei casi di monosuccessione del tabacco.

Per la scelta dei principi attivi da utilizzare fare riferimento alla tabella allegata (Tabella 2).

10 Irrigazione

La coltura del tabacco deve essere attuata mediante l'ausilio dell'irrigazione. La carenza d'acqua durante il ciclo colturale causa un forte abbassamento produttivo e un peggioramento qualitativo.
Nella scelta del metodo irriguo è indispensabile tenere nella massima considerazione la possibilità di realizzare economie d'acqua. Ciò in quanto con i crescenti bisogni di acqua dolce e con l'aumentare dei terreni irrigabili può diminuire la disponibilità di questo essenziale fattore della produzione. Le attuali limitazioni imposte dalla pubblica amministrazione possono divenire ancor più restrittive e quindi andare incontro ad una penuria d'acqua; invece un eccesso di questa nelle irrigazioni potrebbe aggravare i fenomeni di inquinamento della falda freatica dovuti alla eventuale presenza in superficie di prodotti chimici.
Compatibilmente con le disponibilità idriche ed in funzione dell'andamento pluviometrico, l'irrigazione va effettuata al fine di evitare eventuali stress idrici sempre negativi per la coltura.
Tra i diversi metodi irrigui l'aspersione rappresenta quello maggiormente utilizzato. Tra le tecniche alternative vi sono l'irrigazione a goccia e quella a bassa intensità.
I sistemi di irrigazione che localizzano l'acqua vicino alla pianta (irrigazione a goccia) consentono di:

- ridurre il volume di acqua da distribuire per intervento;
- ottimizzare il rapporto aria-acqua nel terreno;
- diminuire il rischio di inquinamento delle falde acquifere a causa del dilavamento di sostanze distribuite in prossimità della superficie del terreno;
- distribuire con l'acqua gli elementi nutritivi diminuendone l'apporto quantitativo per ettaro.

Il sistema di irrigazione a basso volume si è dimostrato molto efficiente palesando altresì caratteristiche positive riguardo al risparmio idrico.
I volumi massimi di adacquamento per singolo intervento di irrigazione variano da 200 m^3 ha^{-1} in terreni tendenzialmente sabbiosi e con la coltura ad uno stadio intermedio di sviluppo, fino a 500 m^3 ha^{-1} in un terreno tendenzialmente argilloso e con la coltura molto sviluppata.
Il numero di adacquate varia oltre che con il volume di adacquamento, con la lunghezza della stagione irrigua e con l'andamento metereologico.

Il turno irriguo, cioè l'intervallo di tempo in giorni che passa tra due successivi adacquamenti, è in funzione dell'acqua apportata con l'irrigazione, dalle piogge e di quella evapotraspirata dalla coltura.
Poiché non tutta la pioggia che cade effettivamente concorre al reintegro di umidità del terreno, per convenzione si considerano utili quelle piogge che apportano più di 10 mm di acqua nelle 24 ore.
In base all'andamento stagionale, all'evapotraspirazione e alle caratteristiche fisiche del terreno, dopo che la pianta ha subito un leggero stress idrico, è necessario distribuire volumi crescenti di acqua per ripristinare la capacità di campo dopo il trapianto.
In particolare, l'intervento irriguo successivo a quello effettuato al trapianto, deve essere opportunamente ritardato al fine di favorire l'approfondimento delle radici delle giovani piante, consentendo così, nelle fasi successive del ciclo colturale, un buon ancoraggio e una maggior capacità di esplorare volumi maggiori di terreno, ottimizzando in tal modo l'utilizzo delle risorse idriche e nutritive.
In generale nei terreni sabbiosi si consiglia di ridurre i volumi di acqua e di aumentare la frequenza degli interventi.

Nel tabacco Virginia Bright, soprattutto nei periodi caratterizzati da una elevata evapotraspirazione, risulta importante eseguire un'irrigazione qualche giorno prima della raccolta al fine di avere in questa fase foglie con una buona turgidità, caratteristica importante per un'adeguata cura. È consigliabile, altresì, non raccogliere foglie quando la pianta ha ripreso a vegetare.

Ciò è ancor più importante nella coltivazione del tabacco Kentucky.

Nel tabacco Burley non cimato è importante che l'intervento di irrigazione si esegua subito dopo la raccolta delle foglie.

11 Cimatura

La cimatura influisce notevolmente sulla natura chimica e fisica del prodotto; nei tabacchi che la richiedono, si esegue per ridurre il numero delle foglie da raccogliere e per far accumulare in quelle restanti un giusto contenuto di amido, che nella cura si trasforma in zuccheri, nicotina e sostanze aromatiche.
La cimatura va eseguita quando 2/3 delle piante presentano i bottoni fiorali.
Nel Virginia Bright e nel Burley cimato questa operazione si esegue lasciando da 18 a 24 foglie utili (senza contare le prime 2-3 foglie basali che non vengono raccolte). In casi particolari caratterizzati da una elevata vigoria delle piante è consigliabile eseguire una cimatura relativamente alta anche al di sopra della 24ª foglia.

Nel tabacco Kentucky la cimatura si esegue ad un numero di 12 -14 foglie totali considerando che le 3 - 4 basali rimangono in campo.

12 Controllo dei germogli

Dopo la cimatura, è necessario eseguire il controllo dei germogli che si originano dalle gemme situate all'ascella delle foglie e si sviluppano in conseguenza della rimozione della dominanza apicale. La presenza di germogli, infatti, determina riduzioni delle rese e peggioramento qualitativo dovuto alla bassa presenza nelle foglie di amido e di conseguenza di zuccheri riduttori. La presenza di germogli, inoltre, ostacola la raccolta meccanica.
La tecnica per il controllo dei germogli si basa sull'impiego di fitoregolatori ad azione di contatto e ad azione sistemica da impiegare secondo diverse modalità:

Trattamenti frazionati in due interventi:

primo intervento: con prodotti ad azione di contatto, a base di alcol grassi, da impiegare diluiti in acqua, alla dose del 4-5% di formulato commerciale; normalmente necessitano dai 400-600 litri di acqua/ha. Il trattamento deve essere effettuato su piante asciutte, evitando giornate ventose e le ore più calde della giornata;

secondo intervento: da effettuarsi dopo 5-8 giorni, con prodotto ad azione sistemica, a base di idrazide maleica, da impiegare diluito in acqua a concentrazione non superiore al 3% per i formulati commerciali contenenti il 15% di p.a., o non superiori allo 0,8% per i formulati commerciali contenenti il 60% di p.a.; ciò utilizzando volumi di 400-500 litri/ha di acqua. Questa operazione si deve effettuare con il tabacco in pieno turgore vegetativo. Una pioggia entro le 6 ore dal trattamento può comprometterne l'efficacia.

Trattamento unico:

Può anche essere usata la tecnica del trattamento unico, impiegando una miscela di un prodotto ad azione di contatto più un prodotto ad azione sistemica al fine di eseguire l'intervento in un unico passaggio.

Trattamenti frazionati in tre interventi:

Utilizzo di prodotti ad azione di contatto, a base di alcoli grassi, da impiegare in interventi successivi, a distanza di 5-7 giorni l'uno dall'altro e con soluzioni a concentrazioni crescenti di formulato commerciale:

- 1-1.5% primo intervento;
- 2-2.5% secondo intervento;
- 3-3.5% terzo intervento.

Questa metodica può risultare sufficiente ad un buon controllo dei germogli nel caso di varietà precoci, mentre nel caso di varietà più tardive può risultare necessario intervenire con un ultimo trattamento con un prodotto ad azione sistemica (idrazide maleica), alle dosi indicate in precedenza.

Per la scelta dei principi attivi da utilizzare fare riferimento alla tabella allegata (Tabella 2).

13 Prevenzione e difesa fitosanitaria in pieno campo

L'uso degli agrofarmaci deve essere limitato allo stretto necessario, facendo ricorso ad essi quando indispensabile ed evitando, dove possibile, qualsiasi difesa con trattamenti a calendario; ciò non vale per il tabacco Burley. Per poter diminuire il loro impiego è necessario tenere nella massima considerazione i principi della lotta integrata che si basano su una serie di scelte tecniche che hanno come obiettivo non la semplice eliminazione dell'avversità ma un razionale compromesso tra esigenze tecnologiche, economiche ed ambientali.

Grande importanza devono avere le pratiche agronomiche preventive quali l'avvicendamento colturale, equilibrate concimazioni particolarmente azotate, uso di colture di copertura o di risanamento (es: trifoglio squarroso), lavorazioni a due strati, sarchiatura, oculata scelta delle soglie di intervento quali strumenti di base nella gestione integrata delle fitopatie. Le aziende di ridotte dimensioni fondiarie sono, talvolta, costrette a coltivare il tabacco per più anni consecutivi nello stesso appezzamento; in questi casi, terminata la raccolta, i residui colturali devono essere possibilmente allontanati. Si ricorda e si sottolinea il fatto che una corretta scelta delle linee varietali, che tenga conto delle diverse sensibilità alle fitopatie, rappresenta il punto di partenza per una razionale difesa fitosanitaria.

Nell'eseguire i trattamenti tra le diverse molecole idonee alla difesa della coltura, scegliere quelle che, a parità di efficacia, appartengono alle classi meno tossiche e possono essere abbinate a coadiuvanti specifici per poter ridurre la dose d'impiego.

Particolare importanza dovrà essere rivolta ai mezzi per la distribuzione degli agrofarmaci, una loro giusta efficienza permetterebbe di ridurne del 10-15% l'impiego mantenendo inalterata l'efficacia.
Inoltre prima del ricorso ai mezzi chimici si dovrà verificare:

- per le malattie fungine quando le condizioni climatiche diventano favorevoli per lo sviluppo del fungo (si consiglia di utilizzare i dati rilevati da stazioni meteorologiche ubicate nella zona di produzione), l'eventuale periodo di incubazione, i tempi utili di intervento, la scelta del prodotto, i tempi e le modalità di distribuzione;
- per gli insetti la presenza, monitorata mediante trappole a feromoni. Verificarne il ciclo biologico, le abitudini, i danni causati e la presenza di nemici naturali. Inoltre, prima di decidere l'intervento, dovrà essere valutata la soglia del danno: il trattamento deve essere eseguito soltanto quando il costo sia inferiore alla perdita di prodotto.

Si raccomanda particolare attenzione sia per la scelta del prodotto che per le modalità ed i tempi di distribuzione al fine di:

- garantire la massima sicurezza degli operatori;
- evitare residui sul tabacco o ridurli il più possibile e al massimo non mai superiore ai limiti previsti dalla legge;
- evitare di alterare l'equilibrio biologico naturale e in particolare evitare danni agli insetti utili.

E' assolutamente necessario che tutti i contenitori vuoti vengano puliti e smaltiti nel rispetto delle normative vigenti.

Fumigazione

Tra le avversità biotiche della coltura del tabacco, i nematodi costituiscono una importante causa di decremento produttivo e qualitativo. Risulta quindi fondamentale mettere in atto, oltre alle già citate pratiche agronomiche, un razionale controllo chimico che prenda in considerazione i seguenti aspetti:

- valutazione della presenza di nematodi nel terreno;
- esecuzione dei trattamenti secondo ben definite modalità.

In situazioni di verificata presenza di nematodi previo campionamento e analisi dei terreni; risulta necessario eseguire trattamenti al terreno utilizzando i principi attivi riportati nella tabella allegata. In particolare, le modalità per l'impiego dei fumiganti devono seguire i seguenti criteri:

- localizzare i trattamenti lungo la fila su una banda di 30-40 cm di larghezza alla formazione del colmo di terreno;
- successivamente procedere all'arieggiamento del colmo prima delle operazioni di trapianto.

Su un'apposita scheda è indispensabile annotare data, qualità e quantità degli agrofarmaci usati nella coltura.

14 Raccolta

Per avere una buona qualità è fondamentale raccogliere foglie mature.
Le prime foglie basali a diretto contatto con il terreno non dovranno essere raccolte; il loro numero varia in funzione delle tipologie di tabacco.
Non raccogliere alcuna foglia prima che sia trascorso il periodo di carenza dei diversi principi attivi utilizzati per la difesa della coltura e per il controllo dei germogli dopo l'eventuale cimatura.

Le foglie vanno raccolte al giusto grado di maturazione tecnica. I segni di tale maturazione iniziano dalle foglie più basse e procedono verso l'alto. Di seguito si riportano i principali sintomi che possono manifestarsi a seconda della tipologia e della varietà coltivate:

- le foglie da un colore verde scuro tendono a passare ad un verde chiaro per la diminuzione del contenuto di clorofilla;
- divaricamento dell'angolo d'inserzione sullo stelo;
- "marmorizzazioni" giallastre internervali, a cominciare dall'apice e dai bordi della foglia, che si estendono verso il centro della stessa;
- imbiancamento della nervatura centrale della foglia;
- incurvamento verso il basso dell'apice e dei margini fogliari;
- inturgidimento delle foglie per l'accumulo di amido che, piegate, si rompono con frattura netta e rettilinea;
- facile distacco della foglia dallo stelo;
- liberazione di materie resinose, che rendono la foglia vischiosa al tatto, per il disfacimento dei peli ghiandolari epidermici.

Nel Virginia Bright la raccolta dovrà essere fatta per corona fogliare, effettuando 4 – 5 interventi come di seguito indicato:

I[a]	bassa foglia
II[a]	pre-mediana
III[a]	prima mediana
IV[a]	seconda mediana
V[a]	apicale

La riuscita della cura dipende in buona parte dal giusto grado di maturazione delle foglie.
Con una raccolta troppo anticipata si hanno foglie molto ricche di clorofilla e difficili da far ingiallire, che curano male e prendono un colore verdastro.
Con una raccolta ritardata oltre a perdere parte della produzione, si ottiene un tabacco di colore giallo paglierino, poco elastico e di tessuto poco consistente.

Nel Burley non cimato la raccolta deve avvenire in maniera scalare, staccando ad ogni intervento non più di cinque foglie per pianta, con intervalli di raccolta di 7÷10 giorni.
Non vanno raccolte le prime foglie basali, a diretto contatto con il terreno e le ultime apicali.
Le foglie raccolte vanno messe all'ombra e disposte in piccole masse.
La permanenza sui mezzi di trasporto deve essere strettamente limitata al tempo necessario per il trasporto per evitare l'inizio di fenomeni di "fermentazione" e "lesioni" delle foglie.
Successivamente, le foglie saranno infilzate utilizzando esclusivamente spaghi di tipo vegetale.
E' assolutamente vietato l'uso di spaghi di qualsiasi altra origine.
Nel Burley cimato la raccolta può avvenire per corona fogliare (foglie basali, mediane e apicali), o per pianta intera; in quest'ultimo caso con un ritardo nell'inizio della raccolta di circa 20-30 giorni.

Nel Kentucky la raccolta si esegue preferibilmente nel pomeriggio, iniziando dalle foglie apicali per procedere poi verso il basso; è preferibile raccogliere il tabacco leggermente immaturo per avere un minor contenuto in nicotina; va assolutamente evitata la raccolta di tabacco molto maturo. Quanto detto è valido sia nel caso di raccolta a foglia o a pianta che in quella mista (parte di stelo con 3-5 foglie).

15 Cura

La cura costituisce una fase cruciale del processo di produzione del tabacco; nel corso di questa avvengono molteplici reazioni e trasformazioni chimiche e biochimiche che condizionano le caratteristiche del prodotto finale e il suo valore merceologico. Il tabacco, infatti, viene anche classificato secondo la cura eseguita che ha un'influenza determinante sul suo impiego nel prodotto commerciale.

Nel tabacco Virginia Bright la cura si effettua a flusso d'aria ("flue cured"), all'interno di appositi essicatoi ("bulk-curing"), per mezzo di aria calda a ventilazione forzata.
Per questo motivo è importante che le foglie abbiano lo stesso stadio di maturazione e che la densità all'interno del contenitore o dei telaini sia uniforme.
A tale proposito si raccomanda di:

- programmare e verificare la cura in base alle caratteristiche del tabacco (stato di maturazione, tipologia di foglie raccolte, qualità del tessuto fogliare);
- iniziare lo smaltimento dell'umidità eccessiva fin dalle prime fasi di cura, mantenendo all'interno del "bulk curing" il giusto rapporto tra temperatura e umidità relativa dell'aria, ciò al fine di evitare colori indesiderati;
- evitare di produrre tabacco "arrossato" artificialmente, fenomeno dovuto ad innalzamenti troppo rapidi della temperatura in presenza di umidità relativa ancora elevata nell'ultima fase di cura;
- non raggiungere temperature eccessive (oltre 70 °C) a fine cura.

Il processo di cura deve essere articolato in quattro fasi successive: fase di ingiallimento, fissazione del colore, essiccazione della lamina fogliare e essiccazione della costola.
E' opportuno dotare il "bulk curing" di centraline di controllo e avanzamento automatico delle fasi di cura. Esse infatti consentono di:

- programmare e adattare la cura secondo la tipologia del tabacco;
- ottimizzare la temperatura e l'umidità relativa nelle varie fasi di cura;
- migliorare la qualità del prodotto finito rispetto a quello ottenuto con la cura manuale;
- risparmiare energia.

La modalità della cura può esaltare o deprimere le caratteristiche estrinseche ed intrinseche nonché la conservabilità del prodotto.
Dove le strutture lo consentono è da privilegiare l'utilizzo di metano o GPL come fonte di energia perché permettono di:

- ridurre l'inquinamento dell'ambiente;
- abbassare i costi di essiccazione.

È opportuno che gli essiccatoi, indipendentemente dal gas utilizzato, abbiano gli scambiatori di calore.

Nel Burley non cimato la cura ha una durata variabile da 20-25 giorni a 30-50 a partire dalle foglie basali fino alle apicali.
Il locale di cura deve essere costituito da materiale che deve consentire il controllo della temperatura e dell'umidità relativa dell'aria, in rapporto alle varie fasi della trasformazione.
Nella disposizione delle "filze" nei locali di cura va evitato di miscelare quelle non omogenee per provenienza, corona fogliare e fase di cura. La densità delle foglie deve essere regolata in modo da non superare le 250÷300 foglie per m³ nel caso delle corone mediane e le 400÷450 foglie per m³ nel caso di foglie basali o apicali.
Il processo di cura deve essere articolato in tre fasi successive, come di seguito riportato:

a. ingiallimento della lamina: in tale fase la perdita di acqua della foglia deve avvenire molto lentamente ed a temperature comprese tra 18 e 35 °C e con un'umidità relativa dell'80÷85%;
b. ammarronamento e prosciugamento della lamina: è la fase in cui, regolando i parametri ambientali, si ha il fissaggio del colore alla giusta tonalità; i parametri ottimali sono temperature comprese tra i 25 ed 35°C ed umidità relativa del 65÷75%;
c. essiccazione della costola: deve avvenire ad una temperatura di 35÷40°C e ad un'umidità relativa del 30÷40%.

Nel Burley cimato il periodo di cura varia da 40-50 giorni per le foglie raccolte scalarmente e da 60-70 giorni se si raccoglie la pianta intera.
Per la cura a pianta, si devono disporre nei locali non più di 25-30 piante m^{-2}.
Per la cura a foglia, le "filze" devono avere 40-50 foglie per metro lineare e distanziate 15-20 cm circa l'una dall'altra per un totale di 250-350 foglie m^{-2}.

Nel Kentucky la cura si effettua a fuoco diretto ("fire cured"); le essenze arboree consigliate sono quelle "forti", costituite da quercia, cerro, ecc. Sono da escludere legni resinosi che conferiscono aromi indesiderati alle foglie.
Fondamentale per una buona cura è evitare la costipazione del tabacco che può causare ristagno di umidità, innalzamento della temperatura e difficoltà di arieggiamento.
Per garantire un'ottima cura è necessario una giusta uniformità di colore e di umidità. Il tabacco deve essere predisposto dentro le stufe uniformemente. Il processo di cura si svolge in quattro fasi successive come di seguito riportate:

a. ingiallimento della lamina: dura in genere dai 3 ai 4 giorni, con temperatura intorno ai 28-29 °C e umidità molto elevata (87-88 %);
b. ammarronamento: dopo la fase di ingiallimento si accendono dei piccoli fuochi avendo cura di evitare la produzione di fumo. La temperatura di 30 °C viene mantenuta per circa 24 ore; successivamente viene portata gradualmente a 38 °C in modo da evitare la fuoriuscita di acqua dalle foglie. Questa fase dura 4-5 giorni con un'umidità elevata (circa 90%).
c. essiccazione della costola: quando la lamina è completamente essiccata, i fuochi si spengono e si chiudono le aperture; a temperatura ambiente la lamina assorbe umidità dalla costola e riacquista turgore. Successivamente si riaccendono i fuochi, si aprono le aperture e così di seguito per 3-4 volte, fino a quando anche la costola non è completamente secca; la temperatura non deve mai superare i 40 °C; la durata di questa fase è di 5-6 giorni.

16 Allestimento della partita

Al fine della migliore valorizzazione e conservazione del tabacco in attesa di lavorazione e per consentire allo stesso di beneficiare di una continua e graduale trasformazione biochimica che ne migliora la qualità, il tabacco in foglia deve essere condizionato in colli provvisori rispettando regole consolidate da lunga esperienza quali:

- eliminazione di foglie verde-marcato, nere e sostanze estranee diffuse (germogli, parti di stelo, erbacce, foglie con muffa, terra etc.), tale operazione è indispensabile ai fini del possibile inserimento del collo in una delle classi merceologiche.
  La presenza di materiali di origine sintetica porterà a classificare il collo non commerciabile;

- l'umidità non deve superare quella consentita dai regolamenti U.E. per le diverse tipologie di tabacco, che per il Virginia Bright è del 16%, per il Burley del 20% e per il Kentucky del 22%; tuttavia, è preferibile rimanere al di sotto di queste percentuali per assicurare al prodotto una buona conservazione ed evitarne possibili alterazioni (placcature, muffe e incremento di nitrosammine);

- la densità del tabacco all'interno del collo deve essere quanto più bassa e uniforme, onde evitare una elevata costipazione, in particolare nella parte inferiore del collo stesso, che può determinare un deterioramento della qualità e a seconda dell'umidità una frasamizzazione o la placcatura e/o muffa del prodotto.

- il peso netto del collo varia in funzione delle diverse tipologie di tabacco e delle rispettive modalità di allestimento.
  Nel Virginia Bright il peso netto del collo deve oscillare dai 80÷110 kg circa.
  Nel Burley i colli, sostenuti da telai di legno, devono avere uno spessore complessivo di circa cm 50 ed il peso di 40÷45 kg.
  Nel Kentuchy per l'allestimento in ballette il peso ottimale è di 40 Kg e quello massimo di 50 Kg; per l'allestimento in cartoni, il peso ottimale è di 90 Kg e quello massimo di 100 Kg.

- i colli dovranno essere identificati da appositi cartellini, scrupolosamente compilati che riportino, oltre alla ragione sociale dell'Associazione ed al nome del coltivatore, tutte le notizie necessarie per la tracciabilità del prodotto.

- la fase di allestimento della partita di tabacco "in foglia" è fortemente condizionata dalla tecnica colturale ed in particolare da una attenta separazione delle foglie alla raccolta; questa fase quindi è l'insieme di quelle operazioni che, se condotte con diligenza e sulla base di chiare intese tra i coltivatori, le associazioni e i trasformatori, possono far conseguire economie di filiera e la migliore valorizzazione del prodotto. Infatti, con limitati costi aggiuntivi, si possono ottenere colli provvisori omogenei, privi di sostanze estranee e con il giusto grado di costipazione, che possono essere cerniti dal trasformatore con limitati costi e valorizzati ai massimi livelli.

Nel Virginia Bright, d'intesa con il trasformatore destinatario, può essere agevole eseguire a fine cura, nel momento dello svuotamento del "bulk curing", una vera e propria precernita su un tabacco che, essendo ancora leggermente umido e soffice, è nelle migliori condizioni di manipolazione.

Nel Burley la sfilzatura del tabacco deve avvenire in ambiente con umidità relativa tale da favorire il recupero di elasticità ed il corretto grado di umidità affinché la manipolazione avvenga senza provocare rotture.

Nel Kentucky l'allestimento si pone come obiettivo la separazione del prodotto secondo i gradi merceologici ed il rispetto delle condizioni di seguito descritte:

- Fascia (gradi A1D – A1M – A1MC);
- Ricavo fascia (gradi A2D – A2M – A2 MC);
- Ripieno pesante (gradi R1P – R2P);
- Ripieno leggero (gradi R1L - R2L);
- Trinciati pesanti;
- Trinciati leggeri

a) presenza del grado nel singolo collo (balletta o scatolone) in percentuale superiore all'80%;

b) i gradi "fascia" e "ricavo fascia" devono essere selezionati per gradazione del colore, in una delle seguenti tonalità: colore marrone scuro uniforme e vivace; colore marrone uniforme e vivace; colore marrone chiaro uniforme e vivace;

c) i fascicoli di foglie destinati all'impiego "ripieno pesante" devono essere selezionati per consistenza e maturità del tessuto, oltre che per il colore marrone scuro uniforme;

d) i fascicoli di foglie destinati all'impiego "ripieno leggero" devono essere selezionati per consistenza media e maturità del tessuto, oltre che per il colore marrone chiaro;

Per l'allestimento minimo delle partite è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

a) il tabacco deve essere affascicolato per corona fogliare;

b) i fascicoli devono avere le seguenti caratteristiche:

- contenere fino ad un massimo di nn. 25 - 35 foglie (20 - 25 per il tabacco da fascia);
- essere legati con materiale di origine naturale o reggetta di plastica, comunque di colore ben visibile;
- ben allineati nella parte basilare della foglia al fine di razionalizzare il taglio della parte alta (testate);
- assolutamente privi di spago utilizzato per la formazione delle filze di foglie.

Conservazione del tabacco curato

I locali per la conservazione del prodotto curato, come quelli per il successivo stoccaggio dei colli devono essere esclusivamente adibiti al tabacco (almeno nel periodo di permanenza di questo). Ove questo non sia possibile per problemi di logistica aziendale, devono necessariamente essere definite aree specifiche destinate solo al tabacco, separate con barriere fisiche dagli altri spazi e materiali. Come barriere possono essere utilizzati pannelli di legno, mattoni o altri materiali durevoli; film plastici di polietilene possono essere considerati una soluzione a breve termine purché in perfetto stato di conservazione.

La conservazione del tabacco deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme:

- i locali di conservazione devono essere asciutti e ben arieggiati;
- deve essere garantita l'igiene e l'assenza di qualsiasi potenziale fonte di contaminazione del tabacco sia di origine organica (animale o vegetale) che inorganica;
- nel locale non devono esservi sostanze che possono cedere odore al tabacco (nafta, vernici, antiparassitari etc.);
- il tabacco va posto su pedane o tavole di legno;

- nel caso di formazione di masse, queste non devono essere eccessivamente larghe per rendere possibile il controllo della temperatura e umidità al loro interno;
- il tabacco deve essere separato per corona fogliare per facilitare il successivo allestimento dei colli;
- coprire le masse con teli porosi e mai con materiali impermeabili per evitare condense di umidità e quindi formazione di muffe.

La corretta conservazione del tabacco curato, intendendo con ciò il controllo dell'umidità e temperatura delle masse e del tabacco prima e dopo l'imballaggio, è fondamentale per favorire l'ottenimento di una maggiore uniformità di colore delle foglie e nei programmi per la riduzione delle nitrosammine.

17 Nitrosammine e programmi per la loro riduzione

L'insieme delle nitrosammine specifiche del tabacco è costituito da quattro gruppi di composti:
- NNN: N-nitrosonornicotina
- NAB: N-nitrosoanabasina
- NAT: N-nitrosoanatabina
- NNK: 4-(metilnitrosammina)-1-(3-piridil)-1-butanone

La formazione delle nitrosammine è legata a fenomeni di natura chimica e biologica che avvengono a partire dalla fase di raccolta delle foglie, con la conseguente morte cellulare, fino al momento in cui il tabacco viene confezionato in sigaretta o altro prodotto finito.

La pianta del tabacco non contiene nitrosammine ma gli alcaloidi suoi precursori: nicotina, nornicotina, anabasina e anatabina.

Il livello finale di nitrosammine nel tabacco può dipendere dai seguenti fattori:
- la varietà e la tecnica colturale che influenzano il contenuto iniziale di alcaloidi e nitrati nelle foglie;
- le condizioni di cura in cui avviene il processo di nitrosazione degli alcaloidi;
- le condizioni di conservazione del tabacco curato, prima e dopo l'allestimento in colli, che possono incrementare il processo di nitrosazione degli alcaloidi.

Nei programmi per la riduzione delle nitrosammine si dovranno perciò tenere in considerazione i seguenti aspetti:

Varietà utilizzata

La segregazione del genotipo che avviene nelle riproduzione del seme non sottoposta ad attenti controlli può portare ad avere popolazioni con elevata presenza di piante madri alte convertitrici di nornicotina. Come già indicato nel paragrafo "scelta varietale" è consigliato, per il Burley, l'uso di seme certificato proveniente da piante madri selezionate per il basso tasso di conversione della nornicotina (indicate come LC = Low Converter).

Concimazioni azotate

Un'alta disponibilità di azoto per la pianta può contribuire ad elevare i contenuti di composti azotati nelle foglie e di conseguenza il contenuto di nitrosammine.

Si dovrà prestare la massima attenzione alle giuste dosi e forma di azoto da apportare alla coltura.

Cura

Durante la cura con la morte delle cellule a causa della rottura della parete cellulare e tramite i batteri nitrificanti, si avvia il processo di trasformazione degli alcaloidi in nitrosammine.

Nel Virginia Bright il fattore critico si individua nella cura condotta con forni a “vena d’aria” che causa una seconda fonte di agenti nitrosanti indipendenti dall’attività microbica. In questo tipo di cura le foglie di tabacco sono direttamente esposte ai gas di combustione e agli ossidi di azoto in essi contenuti che reagendo con gli alcaloidi presenti nel tabacco contribuiscono ad aumentare il contenuto di nitrosammine.
Si dovranno adottare i sistemi di cura dotati di scambiatori di calore che evitino al tabacco l’esposizione ai gas di combustione e ai loro sottoprodotti.

Nel Burley, entrando in azione processi microbici, la durata della cura e le condizioni ambientali come temperatura e umidità relativa risultano fortemente influenti sul tasso di incremento delle nitrosammine. Si dovranno evitare fenomeni di concalda e favorire la circolazione dell’aria all’interno dei locali di essiccazione.

Umidità di conservazione del tabacco prima e dopo l’imballaggio
Per la riduzione delle nitrosammine è di fondamentale importanza la corretta conservazione del tabacco curato. In questa fase, infatti, livelli di umidità superiori a quelli massimi riportati precedentemente per i diversi tipi e in concomitanza di temperature favorevoli all’avvio dell’attività microbica, possono portare ad un innalzamento del contenuto di nitrosammine.
Per il Burley si dovranno tenere sotto controllo l’umidità e la temperatura delle masse e del tabacco prima e dopo l’imballaggio; umidità superiore al 18-20% può portare ad un innalzamento del contenuto di nitrosammine di 10-20 volte rispetto alle soglie di partenza.
Le foglie all’interno dei colli dovranno avere una densità uniforme e mai eccessiva. Inoltre, dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare qualsiasi fenomeno di innalzamento della temperatura all’interno dei colli allestiti..

18 Eliminazione delle sostanze estranee

Per l’ottenimento di un prodotto di alta qualità ed integro è indispensabile porre sempre maggiore attenzione alle sostanze estranee che possono essere presenti nel tabacco. Le maggiori probabilità che queste entrino a contatto con il tabacco si verificano nelle diverse fasi del processo produttivo. Occorre, quindi, mettere in atto azioni volte ad eliminare questo inconveniente.
Le sostanze estranee possono essere:
- spaghi e legacci;
- aghi e pezzi metallici di cestoni o telaini;
- germogli e parti di fusto del tabacco;
- erbe infestanti;
- terra e sassi;
- componenti delle macchine raccoglitrici: gomma, metallo, olio idraulico;
- frammenti di vestiario degli operatori, guanti, oggetti personali vari;
- confezioni di cibo, sigarette, bottiglie e bicchieri di plastica.

Inoltre dai *bulk curing* e dal confezionamento in scatole possono derivare:
- poliuretano e altro isolante;
- parti di vernice, fibra di vetro;
- gomme e spugna;
- frammenti di film plastici, di cartoni, legno, metallo, cemento;
- vapori del combustibile per la cura;
- olio idraulico delle presse;
- targhette di identificazione, colla, spaghi, reggette, etc.;
- insetti, piccoli animali, parti di pelle, pelo e setole di animali.

Per ovviare a questi inconvenienti è indispensabile:
- prevenire l'introduzione di sostanze estranee durante il processo produttivo;
- individuare e rimuovere le sostanze estranee eventualmente trovate nel tabacco;
- proteggere il prodotto confezionato in colli;
- aumentare la consapevolezza degli operatori riguardo le sostanze estranee;
- usare macchinari, strumenti e strutture che impediscano la presenza di sostanze estranee nel tabacco;
- eseguire un'appropriata manipolazione del tabacco;

Le più importanti disposizioni da adottare per evitare la presenza di sostanze estranee nel tabacco confezionato in colli sono:

- identificare e registrare insieme ai tecnici delle associazioni i potenziali rischi di contaminazione presenti nell'azienda;
- eseguire appropriate tecniche colturali, in particolare nel controllo delle erbe infestanti, nella cimatura e nel controllo dei germogli;
- prima dell'utilizzo dei macchinari e delle strutture eseguire una pulizia e manutenzione degli stessi;
- istruire gli operatori per evitare contaminazione da parte di indumenti e oggetti personali:
  - usare abbigliamento adeguato senza tasche aperte o pendenti per evitare possibili lacerazioni;
  - evitare di portare oggetti personali che possano cadere nel tabacco;
  - controllare regolarmente a fine turno di lavoro di non aver smarrito guanti, cappellini, etc.;
  - non appoggiare nessun oggetto sopra al tabacco in fase di manipolazione;
- non permettere di mangiare, bere e fumare vicino al tabacco;
- evitare di mettere nel tabacco ciò che si raccoglie da terra direttamente nel tabacco, senza prima cernire accuratamente;
- tenere puliti durante la giornata lavorativa i luoghi di lavoro durante le varie operazioni;
- avere contenitori con scritto evidente "sostanze estranee";
- cartellinare i colli per la tracciabilità del prodotto;
- assicurare l'igiene e la pulizia dei magazzini.

19 Attività sperimentale

Ogni anno si dovranno effettuare ricerche sperimentali per verificare l'adattabilità di nuove varietà di tabacco nelle condizioni pedoclimatiche dei diversi areali di coltivazione.
Dovrà essere altresì verificata l'efficacia dei nuovi agrofarmaci con particolare attenzione alle molecole utilizzabili a dosi più basse rispetto a quelle usate tradizionalmente, con ridotto impatto ambientale, bassa tossicità per l'uomo ed assenza di residui nel tabacco curato.

20 Aggiornamento dei produttori

Le associazioni di produttori dovranno organizzare seminari e conferenze allo scopo di:
- migliorare il livello tecnico dei coltivatori;
- diffondere i risultati di sperimentazioni su nuove varietà di tabacco;
- informare i coltivatori sui metodi di difesa del tabacco che possano limitare l'uso di prodotti chimici e sui nuovi agrofarmaci autorizzati per questa coltura;
- introdurre nuove tecniche colturali che migliorino la qualità della produzione, nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza degli operatori;
- istruire gli operatori all'uso degli agrofarmaci nel rispetto della sicurezza personale e dell'ambiente.

21 Assistenza tecnica

Sarà prestata da personale specializzato.

Il tecnico seguirà il produttore dalla fase di programmazione della campagna tabacchicola fino al conferimento del prodotto.

In particolare dovrà consigliare e verificare:

- la varietà più idonea da coltivare;
- gli interventi tecnici da adottare per ottenere una piantina di buona qualità;
- la concimazione del suolo;
- le lavorazioni ritenute più idonee alle caratteristiche fisiche del terreno;
- gli eventuali trattamenti fungicidi in funzione anche all'andamento climatico registrato nelle indispensabili stazioni meteorologiche;
- la popolazione di insetti parassiti e di quelli utili con l'ausilio di opportuni strumenti (trappole a feromoni, etc.);
- l'effettiva necessità di intervenire, dopo il trapianto, con erbicidi;
- la soglia del danno, consigliando il tipo di prodotto, i tempi e la modalità di distribuzione;
- le norme relative alla sicurezza durante la distribuzione dei fitofarmaci ed il corretto smaltimento delle confezioni;
- i tempi di carenza degli agrofarmaci per evitare residui nel tabacco secco;
- le eventuali correzioni al piano di concimazione legate all'andamento stagionale ed allo sviluppo vegetativo della coltivazione;
- i tempi e i volumi di adacquamento mediante il controllo dell'evapotraspirazione e lo sviluppo delle piante;
- il momento ottimale delle operazioni di cimatura;
- i tempi di raccolta in funzione del grado di maturazione;
- il programma di cura idoneo alle caratteristiche del tabacco raccolto;
- le modalità di cernita ed allestimento del prodotto;
- l'applicazione dei programmi per evitare la presenza delle sostanze estranee;
- la qualità del prodotto del singolo coltivatore durante il conferimento, al fine di individuare, in tempo reale, eventuali difetti e, per il futuro, operare quelle scelte tecniche indispensabili alla loro correzione.

Bibliografia consultata.

Beuchat A., Covarelli G., 1987. Il Tabacco Virginia e Burley, Edagricole, pagg.272.

Castelli F., Contillo R., 2003. Governo della concimazione azotata in tabacco Bright per un miglioramento della qualità. Il Tabacco Italiano 10, 36, 29-30.

Conte E., 2004. Comunicazione personale. C.R.A.-IPSAVE, Via C.L Bertero 22, 00150 Roma.

Covarelli G., 2003. Qualità e tecnica colturale in Tabacco Virginia. Il Tabacco Italiano 10, 36, 7-13.

D. Layten Davis, Mark T. Nielsen, 1999. TOBACCO Production, Chemistry and Technology. Edizione Blackwell Science, pagg, 461.

Miele S., Bertolacci M., Milli G., Foschi L., 2003. Il Tabacco Virginia Bright: la fertirrigazione come strumento per migliorare la resa quali-quantitativa. Il Tabacco Italiano 10, 36, 20-22.

Nunziata A., 2003. Effetti della coltivazione e della cura del tabacco sull'utilizzo nei prodotti da fumo. Il Tabacco Italiano 10, 36, 23-27.

Sifola M. I., 2003. Qualità e tecnica colturale in Tabacco Burley. Il Tabacco Italiano 10, 36, 17-19.

Manuale per la produzione del "Tabacco Burley Stile Caserta". Provincia di Caserta, Assessorato Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, pagg. 13.

F.P D'Errico, E. Caprio. Limitazione dei danni al tabacco indotti dal nematode galligeno *Meloidogyne incognita* in seguito alla colonizzazione delle radici con funghi micorrizici arbuscolari (*Glomus* spp.).

Tabella 1. Elenco delle varietà consigliate e loro caratteristiche.

Varietà	Ciclo vegetativo (*)	Predisposizione alla raccolta meccanica	Attitudine nei riguardi delle principali fitopatie (**)		
			Resistenza	Tolleranza	Sensibilità
Virginia Bright					
NC 55	T	SI	PVY		TMV, CMV Marciume radicale
AGR 92	M	SI			TMV, CMV Peronospora
K 326	T	SI			TMV, CMV, PVY Marciume radicale
K 394	M	SI		Marciume radicale	TMV, CMV, PVY Nematodi
MN 944	MT	SI		Marciume radicale	TMV, CMV PVY
GL 26 H	MT	SI	TMV		PVY
ITB 609	P	NO	PVY	Marciume radicale	Peronospora
PVH 19	P	SI	TMV-PVY	TMV	Marciume radicale
NC 100	T	SI	TMV-PVY		Marciume radicale
NC 102	MT	SI	TMV	Marciume radicale	
NC 109					
AS 44	MT	SI		Marciume radicale	TMV PVY
AS 44 DF	M	SI		Marciume radicale	TMV PVY
AS 04	M	SI		Marciume radicale	TMV, PVY Nematodi
AS 06	T	SI			TMV, PVY Marciume radicale
Burley					
VIVA	T	-	Peronospora	Virosi	
C 104	P	SI			CMV
FB 8	M	-			Peronospora
FB 9	T	-		TMV, PVY	
F 3117	M	-		PVY	
F 3119	P	SI		TMV	
Kentucky					
171	P				PVY
171 x 104	M				PVY
171 x madole	T				PVY
Foiano	M,P		PVY		
Nostr. Benev.	M			PVY	

(*) T: tardivo; M: medio; P: precoce

(**) TMV (Tobacco mosaic virus), CMV (Cucumber mosaic virus), PVY (Potato virus Y), Marciume radicale (*Chalara elegans*), Peronospora (*Peronospora tabacina*), Nematodi (*Meloidogyne* spp.)

06A02896

DECRETO 10 marzo 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Grana Padano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005, 30 giugno 2005 e 29 novembre 2005, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA Certificazioni Srl, con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto dell'11 gennaio 2002, è stata prorogata fino al 5 aprile 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta Grana Padano allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 9 maggio 2005, protocollo n. 62180;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Grana Padano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 11 gennaio 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 11 gennaio 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Grana Padano registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 13 dicembre 2004, 11 aprile 2005, 30 giugno 2005 e 29 novembre 2005, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 aprile 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 11 gennaio 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A02897

DECRETO 16 marzo 2006.

Modifica del decreto ministeriale 13 gennaio 2006, recante modalità per l'applicazione delle disposizioni in materia di ritiro dal mercato di carne avicola, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 2005, n. 244, da destinare ad aiuti alimentari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito nella legge 30 novembre 2005, n. 244, relativo a misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2006, recante modalità per l'applicazione delle disposizioni in materia di ritiro dal mercato di carne avicola ai sensi della predetta legge 30 novembre 2005, n. 244, da destinare ad aiuti alimentari;

Considerato che, alla luce della situazione attuale del mercato comunitario, occorre finalizzare l'operazione umanitaria attraverso acquisti prioritariamente di pollame in carcasse intere, della tipologia congelata;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 2006 è modificato come segue: «L'AGEA è autorizzata ad acquistare attraverso procedura di aggiudicazione carne di pollame, prioritariamente in carcasse intere, da destinare ad aiuti alimentari, delle tipologie di prodotto ed ai relativi prezzi massimi, espressi in €/Kg, riportati all'allegato 1 del presente decreto».

2. L'allegato 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 2006 è soppresso.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2006

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO 1

Carcasse e tagli carni	€/Kg congelato
a) Polli Golden e/o Livornesi	2,10
b) Galletti tipo Vallespluga (busti)	2,10
c) Polli (busti)	1,20
d) Quarti posteriori di pollo	1,20
e) Ali di pollo	0,80
f) Fusi di tacchino	0,80
g) Cosce di tacchino	0,90
h) Ali di tacchino	0,80
i) Tacchino (busti)	1,10
j) Faraone e anatre	2,10

06A02988

PROVVEDIMENTO 6 marzo 2006.

Pubblicazione del prezzo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita, per l'anno 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare l'art. 23 che prevede disposizioni per l'uso del contrassegno di Stato, da apporre sui recipienti di capacità non superiore a litri 5 in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.);

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata e garantita dei vini italiani ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita e, in particolare, l'art. 5, comma 2, che prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre di ciascun anno del prezzo unitario delle citate fascette stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno successivo, fatte salve le modifiche relative ad eventuali variazioni dell'I.V.A.;

Ritenuto, in via di prima applicazione del citato decreto 8 febbraio 2006, di dover comunque procedere alla pubblicazione, oltre il predetto termine, del prezzo delle fascette in questione per il corrente anno 2006, così come comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Provvede

ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, alla seguente pubblicazione del prezzo unitario delle fascette per i vini D.O.C.G. per il corrente anno 2006.

Il predetto prezzo unitario, comprensivo di I.V.A. al 20%, è fissato in:

€ 0,00972, per tutte le fascette riferite alle varie categorie di vini D.O.C.G. di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006;

€ 0,012, per le fascette personalizzate con il logo della denominazione di cui all'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 8 febbraio 2006.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A02981

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 febbraio 2006.

Ripartizione delle risorse per l'annualità 2005 alle regioni e alle province autonome per l'attuazione dell'Obbligo formativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 recante «legge quadro in materia di formazione professionale»;

Vista la legge n. 236 del 19 luglio 1993 recante «interventi urgenti a favore dell'occupazione»;

Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante «norme in materia di promozione dell'occupazione»;

Vista la legge n. 144 del 17 maggio 1999 recante «misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

Vista la legge n. 53 del 28 marzo 2003 recante «delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Vista la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005)»;

Visto il decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005 recante «definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005 recante «definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto l'accordo in materia di obbligo di frequenza delle attività formative espresso dalla Conferenza unificata ex art. 8 decreto legislativo n. 281/1997, nella seduta del 2 marzo 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000, art. 9 sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;

Visto l'accordo siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003 per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione;

Visto il D.D. n. 442/II/2005 del 30 dicembre 2005 recante l'impegno finanziario delle risorse dell'anno 2005 per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 68 della legge n. 144/1999;

Tenuto conto dell'Accordo intervenuto nella seduta del 26 gennaio 2006 della Conferenza delle regioni e delle province autonome in merito ad un nuova ipotesi di ripartizione delle predette risorse;

Considerata l'esigenza rappresentata con nota n. 422/A41STR/A5LAV del 27 gennaio 2006 dalla predetta Conferenza, di applicare alle risorse dell'annualità 2005 i criteri di ripartizione in parte riferiti al decreto del Presidente della Repubblica n. 257/2000 ed in parte stabiliti dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca per il riparto delle proprie risorse nell'ambito del diritto-dovere, di cui alla legge n. 53/2000;

Ritenuto opportuno, nella fase di transizione dal precedente sistema relativo all'obbligo formativo all'attuale stabilito dalla normativa in materia di diritto-dovere, accogliere la proposta regionale di applicazione di un criterio misto;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 febbraio 2006 prot. n. 283/FE;

Premesso tutto quanto sopra;

Decreta:

Art. 1.

1. Per quanto indicato nelle premesse il comma 1 dell'art. 1 del D.D. n. 442/II/2005 del 30 dicembre 2005 è modificato nel seguente modo.

Le risorse dell'annualità 2005 destinate al finanziamento delle iniziative per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, pari € 204.709.570,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata:

Regioni	Ripartizione delle risorse in €
Piemonte	13.546.232
Valle d'Aosta	357.696
Liguria	2.617.319
Lombardia	38.336.148
Provincia autonoma di Bolzano	5.470.177
Provincia autonoma di Trento	3.794.002
Veneto	19.814.693
Friuli Venezia Giulia	2.609.276
Emilia Romagna	7.644.488
Toscana	6.476.377
Umbria	636.941
Marche	1.021.983
Lazio	6.241.555
Abruzzo	2.761.408
Molise	454.369
Campania	32.098.699
Puglia	19.878.962
Basilicata	750.877
Calabria	6.958.076
Sicilia	25.861.003
Sardegna	7.379.289
Totale...	204.709.570

2. Può essere riservata una quota fino al 10% delle risorse assegnate per le azioni di sistema collegate all'attuazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.

Art. 2.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del presente decreto, a seguito di richiesta formale da parte delle regioni e delle province autonome e di comunicazione di avvenuto impegno delle predette risorse con atti giuridicamente vincolanti.

2. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l'attuazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni-pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL, da inviare allo stesso Ministero entro il 31 luglio di ogni anno. Il Ministero del lavoro e politiche sociali, con la collaborazione dell'ISFOL, entro il 30 novembre successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla base dei rapporti realizzati dalle regioni e province autonome.

3. Qualora entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* non venga dichiarato impegnato dagli assessorati competenti l'intero ammontare delle risorse assegnate con atti amministrativi giuridicamente vincolanti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate. Tali risorse sono ridistribuite secondo un criterio di proporzionalità tra le amministrazioni regionali e province autonome che hanno erogato a favore dei beneficiari almeno il 50% delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del decreto di cui trattasi e che abbiano regolarmente inviato i rapporti di monitoraggio così come previsto al precedente comma 2.

Roma, 27 febbraio 2006

Il direttore generale: MARINCIONI

06A02931

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 13 marzo 2006.

Rinegoziazione del medicinale «Igroton» (clortalidone), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 2 del 3 gennaio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Novartis Farma S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Igroton nella confezione:

25 mg compresse 30 compresse - A.I.C. n. 016861015 (in base 10) 0J2KUR (in base 32) - classe A;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 14-15 febbraio 2006;

Vista la deliberazione n. 4 in data 22 febbraio 2006 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IGROTON (cloratalidone) è rinegoziato come segue:

confezione: 25 mg compresse 30 compresse - A.I.C. n. 016861015 (in base 10) 0J2KUR (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,27 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,09 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 marzo 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A02918

DETERMINAZIONE 13 marzo 2006.

Rinegoziazione del medicinale «Esidrex» (idroclorotiazide), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 2 del 3 gennaio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Novartis Farma S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Esidrex nella confezione:

25 mg compresse 20 compresse - A.I.C. n. 015094016 (in base 10) 0GDN80 (in base 32) - classe A;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 14-15 febbraio 2006;

Vista la deliberazione n. 4 in data 22 febbraio 2006 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ESIDREX (idroclorotiazide) è rinegoziato come segue:

confezione: 25 mg compresse 20 compresse - A.I.C. n. 015094016 (in base 10) 0GDN80 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,18 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1,94 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 marzo 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A02919

DETERMINAZIONE 13 marzo 2006.

Rinegoziazione del medicinale «Sintrom» (acenocumanolo), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 2 del 3 gennaio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Novartis Farma S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Sintrom nella confezione:

4 mg compresse 20 compresse quadrisecabili - A.I.C. n. 011782012 (in base 10) 0C7KVCW (in base 32) - classe A;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 14-15 febbraio 2006;

Vista la deliberazione n. 4 in data 22 febbraio 2006 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SINTROM (acenocumanolo) è rinegoziato come segue:

confezione: 4 mg compresse 20 compresse quadrisecabili - A.I.C. n. 011782012 (in base 10) 0C7KVCW (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 1,23 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2,03 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 marzo 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A02920

DETERMINAZIONE 13 marzo 2006.

Rinegoziazione del medicinale «Deltacortene» (prednisone), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 2 del 3 gennaio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Bruno Farmaceutici S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Deltacortene nella confezione:

10 compresse da 25 mg - A.I.C. n. 010089035 (in base 10), 09MWLC (in base 32) - classe A;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 14-15 febbraio 2006;

Vista la deliberazione n. 4 in data 22 febbraio 2006 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DELTACORTENE (prednisone) è rinegoziato come segue:

confezione: 10 compresse da 25 mg - A.I.C. n. 010089035 (in base 10) 09MWLC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,27 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,40 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 marzo 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A02921

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 13 marzo 2006.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 33234 del 27 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'IPOST.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33234 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266 con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 22 novembre 2001, in capo all'Istituto Postelegrafonici dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati

dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 118/I.R. del 22 novembre 2001 per il tramite dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali;

Visto il decreto n. 34120 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 21894 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 5 luglio 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33569 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 39760 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 11 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4521 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 6 febbraio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 18505 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 19 maggio 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 12568 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 1° aprile 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 14 aprile 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 24802 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 luglio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2004 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33234 del 27 novembre 2001;

Viste la nota n. 0146955 del 10 febbraio 2006, con la quale l'IPOST ha segnalato ulteriori rettifiche da apportare all'allegato *A* del suddetto decreto n. 33234 del 27 novembre 2001, la documentazione e la nota di chiarimento, qui pervenute, rispettivamente, in data 20 febbraio 2006 e 10 marzo 2006;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33234 del 27 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad ulteriore rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33234 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 33234 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 27 novembre 2001 è modificato come segue:

l'unità immobiliare sita in Milano - viale Zara, 61 p. 3 scala C int. 21 - codice unità 3011 - partita 26101 - di cui alla pagina 54 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266 è identificata dal foglio 188 anziché 7 e dalla particella 189 anziché 2941;

l'unità immobiliare sita in Roma - via R.R. Garibaldi 141 int. 1 - codice unità 1097 - partita 177105 - foglio 842 - particella 153 di cui alla pagina 59 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266 è situata al piano S1 anziché 0 ed è identificata dal subalterno 505 anziché 10;

l'unità immobiliare sita in Napoli - via B. Cavallino 87 P.T. sc. B int. 1 - codice unità 3807 - partita 108691 - foglio 6 - particella 45 di cui alla pagina 60 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 266 è identificata dal subalterno 41 anziché 42.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2006

Il direttore dell'Agenzia: SPITZ

06A02922

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 14 marzo 2006, n. **2**.

Premi nazionali per la traduzione - Edizione 2006.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Ministero affari esteri - D.G.P.C.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale scambi culturali

Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo scambi

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Associazione italiana traduttori interpreti

Associazione italiana editori

UNIGEC CONFAPI

Associazione librai italiani

Unione stampa periodica italiana

Federazione italiana editori giornali

Federazione nazionale stampa italiana

Sindacato nazionale scrittori

Unione nazionale scrittori

Sindacato libero scrittori

Associazione italiana dialoghisti adattatori cinetelevisivi

Si informa che, nell'ambito delle misure a favore della traduzione disposte da questo Ministero con decreto 4 febbraio 1988 (soggiorni di studio per traduttori, organizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari, incontri, informazione, studio, ricerca e documentazione sui problemi della traduzione e sulla professionalità dei traduttori), sono stati istituiti i «Premi nazionali per la traduzione».

Una commissione di esperti presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali esprimerà pareri sulla assegnazione dei premi e sulla programmazione delle altre iniziative sopra menzionate che si avvarranno dei supporti operativi di un apposito «Centro per i traduttori e per le iniziative a favore delle traduzioni», già operante presso questo Servizio.

Si riportano qui di seguito le norme del regolamento relativo ai «Premi», con preghiera di volerle diffondere negli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 1.

«I premi nazionali per la traduzione» sono conferiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, su conforme e motivato parere della commissione di cui sopra, per l'importo complessivo di euro 61.972,00 (*) e con la seguente articolazione:

A) quattro premi indivisibili dell'importo di euro 12.911,00 ciascuno da conferire, quale riconoscimento di superiore merito per l'attività svolta, rispettivamente a:

1) un traduttore in italiano di una o più opere da altra lingua (classica o moderna) o dialetto;

2) un traduttore in lingua straniera di una o più opere in italiano (o in dialetto);

3) un editore italiano per opere tradotte da altre lingue (classiche o moderne) o dialetto;

4) un editore straniero per opere in italiano (o in dialetto) tradotte in altre lingue.

B) fino a quattro premi speciali indivisibili di importo non inferiore ad euro 2.582,00 ciascuno, da conferire in riconoscimento degli elevati apporti culturali o professionali o tecnici o metodologici, realizzati nell'ambito e in supporto del tradurre informazioni, messaggi, normative già concepiti in altra lingua o dialetto, o nella traduzione di testi non primariamente destinati alla pubblicazione o che afferiscano a mezzi della comunicazione di ogni altra specie, acquisiti per iniziativa individuale o nell'ambito di attività di imprese, enti, amministrazioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

Art. 2.

Agli effetti della deliberazione sul conferimento dei premi, la commissione si atterrà ai criteri qui di seguito indicati:

le espressioni «editore», «traduttore», «traduzione», sono riferite non soltanto a produttori e prodotti editoriali convenzionalmente resi pubblici per mezzo della stampa, ma ad ogni attività intesa a riformulare, per opera dell'ingegno, il testo di qualsivoglia informazione o messaggio in ulteriori e differenti linguaggi, indipendentemente dalla loro natura (letteraria, scientifica, pragmatica) e dai mezzi di comunicazione cui vengano affidati;

per i traduttori si ritengono meritevoli di riconoscimento le opere che consentono di rilevarne la spiccata personalità e la funzione di mediatori culturali. La figura del traduttore si contraddistingue per l'acutezza delle analisi e la consapevolezza di percorsi metodologici, che si fondino su scelte motivate all'interno di due sistemi - non solo di ordine linguistico e tecnico - dal cui confronto scaturiscano significative corrispondenze e adeguati esiti omologici;

per gli editori sono rilevanti l'impegno culturale e promozionale delle iniziative caratterizzate, se stranieri, da una particolare attenzione per la diffusione della ricerca scientifica e della cultura italiana all'estero; se italiani, da linee e programmi nei quali le traduzioni, anche in rapporto alle dimensioni dell'impresa ed alle condizioni nelle quali essa operi, rivestano un ruolo particolarmente significativo.

(*) La suddetta somma potrà essere ridotta con riferimento alla disponibilità di bilancio.

Art. 3.

La commissione procede con motivate delibere in ordine al conferimento dei premi sulla base delle proposte, degli orientamenti e delle valutazioni autonomamente elaborati nel proprio seno, attenendosi ai criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento, relative alla traduzione, che si ritengano meritevoli di riconoscimento, potranno essere inviate, anche a cura degli interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, corredate di ogni elemento ed informazione atti a facilitarne la valutazione. Le proposte devono essere inviate al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per i beni archivistici e librari - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Istituto per il libro (ex Servizio IV - Promozione del libro e della lettura) - Segreteria della Commissione per i premi nazionali per la traduzione, via dell'Umiltà, 33 - 00187 Roma.

Art. 4.

La Commissione delibera in ordine al conferimento dei premi sulla base delle articolate proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico composto dagli esperti.

Per ciascuna edizione dei premi, il comitato elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei votanti, un relatore che, con mandato annuale non rinnovabile, ne coordina altresì i lavori.

Il Ministero degli affari esteri è pregato di voler inviare copia della presente circolare, oltre che alle rappresentanze italiane all'estero, anche agli Istituti italiani di cultura, alla rappresentanza italiana presso la Unione europea ed alla Commissione dell'Unione europea - Unità X - Cultura.

Art. 5.

I nomi dei vincitori saranno resi noti attraverso i mezzi della comunicazione.

Art. 6.

La presente circolare sarà inviata agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2006

Il direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali
SCALA

06A03000

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 22 marzo 2006 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Divieto di propaganda elettorale alle persone sottoposte a misure di prevenzione».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma, via Principe Eugenio n. 31, presso Italia dei Valori - 0697848144.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 22 marzo 2006 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Ineleggibilità per l'elezione alla Camera dei deputati».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio in Roma, via Principe Eugenio n. 31, presso Italia dei Valori - 0697848144.

06A03084-06A03085

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Cessazione degli effetti dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, con Allegato e Appendice, firmato a Londra il 5 maggio 1998.

Il giorno 26 gennaio 2006 l'ambasciata del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ha notificato, conformemente all'art. 9 dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, con Allegato e Appendice, firmato a Londra il 5 maggio 1998, il cui testo è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 199 della *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1999, la volontà di non rinnovare, alla data della sua scadenza, il predetto atto internazionale in vigore dal 2 maggio 2000.

Pertanto l'Accordo cessa di produrre i suoi effetti a partire dal giorno 2 maggio 2006.

06A02927

Istituzione dell'Agenzia consolare onoraria in Busan (Repubblica di Corea)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato onorario in Busan (anche denominata Pusan - Repubblica di Corea) è soppresso.

Art. 2.

È istituita in Busan (Repubblica di Corea) un'Agenzia consolare onoraria posta alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Seoul con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Busan, la città di Ulsan e la regione di Kyongsangnam-do.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2006

Il direttore generale per il personale: SURDO

06A02926

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di S. Fiorano

1. Con decreto interdirettoriale n. 1342, datato 21 febbraio 2006, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato della porzione dell'immobile denominato «Sito 12», ubicato nel territorio del comune di S. Fiorano (Lodi), non indicata nel D.I. n. 872 del 1º marzo 1999, identificata, presso il catasto terreni del citato comune, con le particelle 3, 49, 123, 153 e 155 del foglio 7.

2. Il passaggio tra i beni patrimoniali dello Stato della suddetta porzione del citato immobile, facente parte dell'elenco annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 agosto 1997, è stato disposto per le finalità di cui all'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

06A02924

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 marzo 2006

Dollaro USA	1,2069
Yen	142,06
Lira cipriota	0,5753
Corona ceca	28,738
Corona danese	7,4616
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69085
Fiorino ungherese	261,74
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8932
Corona svedese	9,3637
Tallero sloveno	239,53
Corona slovacca	37,495
Franco svizzero	1,5674
Corona islandese	83,83
Corona norvegese	7,9995
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3400
Nuovo leu romeno	3,5210
Rublo russo	33,5450
Nuova lira turca	1,6140
Dollaro australiano	1,6389
Dollaro canadese	1,3990
Yuan cinese	9,6974
Dollaro di Hong Kong	9,3628
Rupia indonesiana	11067,27
Won sudcoreano	1176,85
Ringgit malese	4,4710
Dollaro neozelandese	1,8887
Peso filippino	61,697
Dollaro di Singapore	1,9552
Baht tailandese	47,176
Rand sudafricano	7,5193

Cambi del giorno 17 marzo 2006

Dollaro USA	1,2185
Yen	141,47
Lira cipriota	0,5753
Corona ceca	28,543
Corona danese	7,4616
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69450
Fiorino ungherese	259,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8367
Corona svedese	9,3396
Tallero sloveno	239,53
Corona slovacca	37,330
Franco svizzero	1,5735
Corona islandese	83,98
Corona norvegese	7,9765
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3575
Nuovo leu romeno	3,5050
Rublo russo	33,7120
Nuova lira turca	1,6131
Dollaro australiano	1,6669
Dollaro canadese	1,4072
Yuan cinese	9,7828
Dollaro di Hong Kong	9,4529
Rupia indonesiana	11148,67
Won sudcoreano	1183,47
Ringgit malese	4,5139
Dollaro neozelandese	1,9215
Peso filippino	62,168
Dollaro di Singapore	1,9696
Baht tailandese	47,491
Rand sudafricano	7,5410

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A03002-06A03003

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Comunicato relativo all'approvazione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'ENIT

Si comunica che con decreto del Ministro delle attività produttive 3 marzo 2006 è stata approvata la delibera del Commissario straordinario dell'ENIT n. 7 del 3 febbraio 2006, concernente il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, adottato ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali».

06A03004

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione, rilasciata alla società «Compagnia Piemontese di Revisione Contabile di Ceccarelli-Moretti-Rimini Sas», in Biella.

Con D.D. 8 marzo 2006, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.I. 30 novembre 1993, alla società «Compagnia Piemontese di Revisione Contabile di Ceccarelli-Moretti-Rimini Sas», con sede legale in Biella, codice fiscale 01713030029, è dichiarata decaduta d'ufficio, a seguito di cessazione dell'attività di revisione e di cancellazione dal registro delle imprese di Biella.

06A02862

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione, rilasciata alla società «REC.OR.D. Revisioni e certificazioni S.r.l.», in Milano.

Con D.D. 8 marzo 2006, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.I. 2 maggio 1995, alla società «REC.OR.D. Revisioni e certificazioni S.r.l.», con sede legale in Milano codice fiscale n. 11125490158, è dichiarata decaduta, a seguito di variazione dell'oggetto sociale e di fusione mediante incorporazione nella società Winner e Evac S.r.l., codice fiscale n. 07598960156.

06A02869

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eritromicina 20% Laboratorio vaccinogeno Pagnini».

Estratto decreto n. 15 del 27 febbraio 2006

Medicinale veterinario prefabbricato ERITROMICINA 20% LABORATORIO VACCINOGENO PAGNINI (ex integratore medicato Broncomicina 200 solubile).

Titolare A.I.C.: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Portici (Napoli), via Diaz n. 147/149.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

box (10 buste x 5 g) da 50 g - A.I.C. n. 102950033;

barattolo da 100 g - A.I.C. n. 102950045;

busta da 1 kg - A.I.C. n. 102950019;

busta da 5 kg - A.I.C. n. 102950021.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: eritromicina 200 g;

eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: polli da carne (broiler), galline ovaiole.

Indicazioni terapeutiche: polli da carne (broiler), galline ovaiole: micoplasmosi.

Tempo di attesa:

polli da carne (broiler): 5 giorni;

galline ovaiole: 8 giorni (uova).

Validità: in confezione integra 24 mesi; dopo la prima apertura 3 mesi; la soluzione medicata 12 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02990

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fatrociclina»

Estratto decreto n. 16 del 27 febbraio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario FATROCICLINA.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 103748012;

barattolo da 3 kg - A.I.C. n. 103748024;

barattolo da 5 kg - A.I.C. n. 103748036.

Composizione: 1 g di polvere contiene:

principio attivo: doxiciclina (come iclato) 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: infezioni da batteri gram-positivi, gram-negativi e micoplasmi sensibili alla doxiciclina ed in particolare infezioni respiratorie da pasteurella multocida, bordetella bronchiseptica, actinobacillus pleuropneumoniae, haemophilus parasuis e/o da mycoplasma hyopneumoniae.

Tempi di attesa: suini: 2 giorni.

Validità: 3 anni.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro correttamente conservato.

Una volta aperto il contenitore il prodotto si mantiene stabile per 2 mesi se correttamente conservato. Una volta disciolto in acqua da bere il prodotto si mantiene stabile per 24 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02991

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Resolution spot-on».

Estratto decreto n. 17 del 2 marzo 2006

Specialità medicinale per uso veterinario RESOLUTION SPOT-ON.

Titolare A.I.C.: Formevet S.p.a., con sede in Milano, via Correggio n. 19 - codice fiscale 03707670968.

Produttore: officina Cicieffe S.r.l. con sede in Fornovo S. Giovanni (Bergamo).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 30 ml - A.I.C. n. 103733010;

flacone da 60 ml - A.I.C. n. 103733022;

flacone da 12 ml - A.I.C. n. 103733034.

Composizione: 100 ml contengono:

principi attivi: piperonil butossido 1,00 g, sumithrin 0,70 g, permetrina (cis/trans=25/75) 0,50 g, benzalconio cloruro polvere 0,20 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: protegge il cane dalle infestazioni di zecche e, in caso di infestazione in atto, elimina i parassiti dall'animale.

Specie di destinazione: cani.

Validità:

3 anni in confezione integra correttamente conservata;

6 mesi dopo la prima apertura della confezione.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02992

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Regumate cavalli».

Estratto provvedimento n. 43 del 2 marzo 2006

Specialità medicinale per uso veterinario REGUMATE CAVALLI nella confezione: - flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102187010.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica denominazione del prodotto.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto da Regumate Cavalli a Regumate.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02993

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commericio della specialità medicinale per uso veterinario «Prosolvin».

Estratto provvedimento n. 44 del 2 marzo 2006

Specialità medicinale per uso veterinario PROSOLVIN soluzione iniettabile nelle confezioni:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100035017;

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 100035029;

5 flaconi da 2 ml - A.I.C. n. 100035031;

10 flaconi da 2 ml - A.I.C. n. 100035043;

10 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 100035068.

Titolare A.I.C.: Intervet Intemational B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo II: aggiunta di un sito di produzione per la produzione in bulk, il confezionamento e il rilascio dei lotti di prodotto finito.

È autorizzata l'aggiunta del sito di produzione Intervet International GmbH, Feldstraße 1° - 85716 Unterschleißheim - Germania per la produzione in bulk, il confezionamento e il rilascio dei lotti di prodotto finito della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, oltre al sito di produzione attualmente autorizzato.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario prefabbricato indicato in oggetto anche presso il sito produttivo della società Adisseo Fiozoo S.r.l. - Carpi (Modena) - viale del Commercio n. 28/30, oltre ai siti produttivi già autorizzati.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02994

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Simpson soc. coop. a r.l.», in Gorizia

Con deliberazione n. 381 del 3 marzo 2006 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Simpson soc. coop. a r.l.» con sede in Gorizia, costituita addì 7 maggio 1999, per rogito notaio dott. Guglielmo Orzan di Gradisca d'Isonzo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Gorizia, corso Italia n. 17.

06A02932

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MASSA-CARRARA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato denuncia di smarrimento di punzoni recanti l'impronta del marchio stesso.

Marchio smarrito	Ragione sociale	Sede	Punzoni
10 MS	Piconcelli Giovanni	Massa	n. 1 diritto II gr.

06A02923

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del quinto comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica che, i sottoelencati marchi di identificazione dei metalli preziosi, sono stati riassegnati alle ditta già titolari degli stessi:

DENOMINAZIONE	SEDE	N° MARCHIO
ARCANGELO GIOIELLI di Arcangelo Emanuele	TORINO Via Barbaresco n. 18/28	525 TO
PERNICE & CARAFOLI BOZZALLA Snc	TORINO Corso Rosselli n. 78/D	433 TO
GIACOPPO GIOVANNI	TORINO Via Beinasco n. 8	331 TO
IDEA D'ORO di Soloperto Narda & C.	TORINO Corso De Gasperi n. 45	371 TO

06A02857

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601069/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.